

LO STATUTO GIURIDICO DEGLI ILLECITI ONLINE TRA  
HATE SPEECH E FAKE NEWS

*LEGAL DISCIPLINE OF ONLINE OFFENCES BETWEEN HATE  
SPEECH AND FAKE NEWS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1392-1435*



Angela  
MENDOLA

ARTICOLO CONSEGNATO: 12 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

**ABSTRACT:** A seguito della capillare diffusione dei social network, ciascun attore sociale ha iniziato a trasferire le proprie modalità di comunicazione dagli spazi tradizionali alle cc.dd. agorà digitali. Il frequente rinvio al c.d. “free marketplace of ideas” evoca il principio secondo cui la disinformazione e la diffusione di opinioni discriminatorie o offensive dovrebbero essere contrastate attraverso lo strumento della critica. In concreto, però, l’unica soluzione realmente postulabile pare quella di responsabilizzare di più le piattaforme affinché adottino rimedi “tecnologici” efficienti a risolvere i problemi della proliferazione delle notizie false e comunque sospette o dei contenuti d’odio.

**PAROLE CHIAVE:** Discorsi d’odio; informazioni false; responsabilità; piattaforme; rimedi tecnologici.

**ABSTRACT:** *Following the widespread diffusion of social networks, each social actor has begun to transfer their communication methods from traditional spaces to the so-called digital agoras. The frequent reference to the so-called “free marketplace of ideas” evokes the principle according to which disinformation and the diffusion of discriminatory or offensive opinions should be countered through the tool of criticism. In practice, however, the only solution that seems to be truly claimable is that of making platforms more responsible, so that they will adopt efficient “technological” remedies to solve the problems of the proliferation of false or suspicious news or hate content.*

**KEY WORDS:** *Hate speech; fake news; responsibility; platforms; technological remedies.*

**SOMMARIO.- I. L'HATE SPEECH NELLE CC.DD. AGORÀ DIGITALI. - I.** Le condizioni generali di contratto di Facebook, Instagram, Twitter, e il "Code of Conduct on illegal online hate speech". - 2. L'esperienza americana e il quadro normativo-giurisprudenziale europeo nel contrasto ai discorsi d'odio. - 3. La giurisprudenza italiana nelle vicende CasaPound e Forza Nuova c. Facebook: disattivazione di profili social e responsabilità c.d. da posizione. - II. MANIPOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE ONLINE E PROFILI RISARCITORI. - III. HATE SPEECH E FAKE NEWS ONLINE: IPOTESI DI CONTRASTO AL FENOMENO. - IV. LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIAL NETWORK PROVIDER NEL C.D. DIGITAL MARKETPLACE OF IDEAS.

---

## I. L'HATE SPEECH NELLE CC.DD. AGORÀ DIGITALI.

La progressiva espansione dei social network ha visto ciascun attore sociale iniziare a trasferire le proprie modalità di comunicazione dai tradizionali luoghi di confronto a territori virtuali<sup>1</sup>, le cc.dd. "agorà digitali"<sup>2</sup>: veri e propri spazi pubblici ove l'utente, riducendosi ogni divario nell'interazione, gode del diritto di essere ascoltato<sup>3</sup>. Spetta, del resto, non confondere la "digitalizzazione" con la "trasformazione digitale", laddove è solo la seconda a descrivere l'impatto trasformativo delle tecnologie digitali sulla realtà sociale e sull'economia. "Trasformazione che non riguarda soltanto - come nella digitalizzazione - il modo in cui si fanno le cose, ma definisce un cambiamento più profondo"<sup>4</sup>. Il sistema di comunicazione, infatti, si modifica ed orbita prevalentemente attorno agli schemi propri del social medium, laddove se, da un lato, in un clima di "parresia digitale"<sup>5</sup>, si tende a diffondere liberamente le proprie idee, dall'altro, si è sempre più spinti anche a seminare messaggi d'odio, spesso perché erroneamente convinti di restare impuniti e di celarsi dietro un presunto anonimato<sup>6</sup>. Il che rileva ancora di più sol

1 Cfr. RODOTÀ, S.: *Il mondo della rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma, Laterza, 2014, p. 38; PITRUZZELLA, G.; POLLICINO, O.; QUINTARELLI, S.: *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017, p. 88.

2 PASSARELLI G., "La metamorfosi dei social media. La rilevanza sociale nell'attuale agorà digitale di un servizio 'privatistico'", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 5, p. 1196.

3 Osserva, al riguardo, RICCIO, G.M.: *La giurisprudenza su Facebook/Casa Pound e l'esigenza di eteroregolazione del contratto con il social network*, in STANZIONE, P.: (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 339 ss., per il quale si è passati "dall'era del controllo all'era della determinazione comportamentale, dove sono gli stessi strumenti a indirizzare le nostre abitudini e i nostri comportamenti sociali e, da ultimo, le nostre scelte, anche in campo politico".

4 Lo sottolineano ATTIAS, L.; SCORZA, G.: "La consapevolezza digitale al servizio dell'etica", *Dir. informaz. e inf.*, 2019, 6, pp. 1191 ss.

5 Quando si discorre di "parresia digitale" si suole intendere una situazione di estrema confusione, in cui chiunque si ritiene autorizzato a dire qualsiasi cosa e a pubblicarla online, come osserva F. COLOMBO, "Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiano al web 2.0", *Comunicazioni sociali*, 2012, 2, p. 209.

6 Il tema è ben affrontato da TRIMARCHI, R.: "Contrastare l'hate speech: l'anonimato digitale e l'importanza delle piattaforme digitali per il professionista", *Not.*, 2021, 3, pp. 261 ss., per cui "contrastare l'hate speech e, più in generale la disinformazione, richiede una classe politica che promuova l'educazione e la

### • Angela Mendola

Professore a contratto di diritto privato, Università degli studi di Salerno  
amendola@unisa.it.

che si pensi al fatto che “(...) a differenza della pubblicazione cartacea, destinata per sua natura a venire accantonata e non più letta dopo un certo tempo, la fruizione della notizia in rete è permanente e continua e dunque (...) si aggrava il pericolo di un pregiudizio”<sup>7</sup>. Sono, d'altronde, le componenti strutturali della rete ad agevolare messaggi ostili, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive per effetto di un semplice like, di un tweet, di una condivisione<sup>8</sup>, quindi dell'infinita replicabilità e dell'agevole veicolabilità dei contenuti illeciti. I messaggi d'odio, del resto, non fanno che sfruttare le peculiarità degli stessi dati personali: la capacità di amplificazione, la persistenza e la viralità, al punto che vi è chi discute di cc.dd. “big data d'odio” che hanno trovato, nel contesto generale dei big data (appunto), e nella loro tecnologia, “un luogo ideale per diffusione e impatto”<sup>9</sup>.

Si pensi al fatto che la giurisprudenza tedesca utilizzi il rimedio civilistico dello Störerhaftung per colpire l'utente che ha creato o veicolato un contenuto pregiudizievole il quale non solo è investito del dovere di rimozione dello stesso, ma anche del compito di adoperarsi affinché cessi ogni altra attività di ripubblicazione o diffusione di tali informazioni<sup>10</sup>.

A nulla vale, allora, il frequente rinvio al c.d. “free marketplace of ideas” che evoca il principio per cui la disinformazione e la diffusione di opinioni discriminatorie o offensive dovrebbero essere contrastate attraverso la critica, “in un contesto in cui l'affermazione o la sconfitta di una tesi dovrebbero dipendere solo dalla sua solidità e quindi dalla sua capacità di prevalere sulle tesi contrastanti”<sup>11</sup>, in perfetta armonia con il dettato di cui all'art. 21 Cost.

---

responsabilizzazione dei cittadini e che dovrebbe alimentare, non reprimere, la molteplicità di fonti di opinioni ed informazioni che il web garantisce come mai prima d'ora”.

- 7 Trib. Trani, 5 giugno 2009, *Dir. Informaz. e inf.*, 2010, 2, pp. 263 ss., con nota di SAMMARCO, P.: “Diffamazione on-line e nuovi criteri per la determinazione dell'importo risarcitorio”. Cfr. Corte cost., 12 luglio 2021, n. 150, in *Foro it.*, 2022, 12, I, 3782, per cui i moderni mezzi di comunicazione “possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare”.
- 8 GASPARINI, I.: “L'odio ai tempi della rete: le politiche europee di contrasto all'online hate speech”, *Jus*, 2017, 3, p. 505 ss.; NARDI, V.: “I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?”, *Dir. pen. cont.*, 7 marzo 2019, p. 6.
- 9 ZICCARDI, G.: “Profilazione dell'individuo, big data e metadati: comprendere le tecnologie attuali per comprendere i contenuti d'odio online”, *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VILLASCHI, P., 2021, 3, p. 56.
- 10 BGH, 28 luglio 2015 – VI ZR 340/14, in *NJW* 2016, 56. Ai sensi del § 1004 BGB, è considerato un “disturbatore” chiunque, dolosamente o colposamente, abbia cagionato un'interferenza nel godimento di un diritto altrui. Rientra nella normativa non solo il c.d. disturbatore diretto (*unmittelbarer Störer*) ma anche il terzo-disturbatore mediato o indiretto (*mittelbarer Störer*) che abbia agito in sostegno al disturbatore ovvero in modo indipendente, purché fosse possibile per il terzo intervenire in modo legittimo per impedire il verificarsi della turbativa.
- 11 CUNIBERTI, M.: “Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di contro”, *Riv. dir. media*, 2017, I, p. 35. Osserva PITRUZZELLA, G.: “La libertà di informazione nell'era di

Richiama l'attenzione, in tale contesto, l'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea poiché colloca tra i principi fondamentali la non discriminazione, aprendo alla tutela di tutti i diritti civili, politici e sociali. I medesimi scopi sono perseguiti anche dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e, in particolare, dall'art. 21, nonché dall'art. 14 CEDU<sup>2</sup>.

Dapprima nell'esperienza americana e poi anche in quella europea, tuttavia, si è costretti a fare i conti con l'espressione "hate speech" con cui si è soliti intendere messaggi discriminatori e che veicolino intolleranza. Fenomeno questo che ha una definizione specifica ed è stato oggetto di numerosi interventi normativi in ambito di Unione Europea<sup>3</sup>, laddove è stato definito illegale fin dalla Decisione quadro

---

*Internet*", Riv. dir. media, 2018, 1, p. 31, che "quando gli individui sono chiusi in bolle autoreferenziali e proliferano le fake news e gli hate speech, la politica tende a polarizzarsi, seguendo il "neo-tribalismo" che si alimenta nel web".

- 12 Né fondata sul sesso, né sulla razza, né sul colore, né sulla lingua, né sulla religione, né sulle opinioni politiche o su quelle di altro genere quali l'origine nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
- 13 Più da vicino, per *hate speech* si intendono, secondo il Consiglio di Europa, "tutte le forme di espressione miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio fondate sull'intolleranza. Tra cui l'intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata". In questi termini, cfr. Consiglio d'Europa, *Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on "Hate Speech"*, no. R (97), 30 ottobre 1997, p. 107. Nel 2020, il Consiglio d'Europa ha istituito un Comitato di Esperti sulla lotta all'incitamento all'odio, denominato ADI/MSI-DIS, finalizzato a preparare una bozza di raccomandazione per affrontare e regolamentare il discorso dell'odio nell'ambito del quadro dei diritti umani. Si pensi anche alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del dicembre 1965, che obbliga i governi a punire atti discriminatori di stampo razziale, sia nelle istituzioni pubbliche sia negli ambiti privati. Utile è anche il rinvio alla Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) del 21 marzo 2016 relativa alla lotta al discorso dell'odio, vale a dire contro "l'istigazione, la promozione o l'incitamento alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi, quali la "razza", il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale". In merito, si rinvia a CASAROSA, F.: "L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di 'enforcement' efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione", *Questionegiustizia.it*, 2020. Osserva CAGGIANO, G.: "Il contrasto alla disinformazione tra nuovi obblighi delle piattaforme online e tutela dei diritti fondamentali nel quadro del *Digital Service Act* e della co-regolamentazione", *Papers di diritto europeo*, 2021, 1, p. 48, che "la politica dell'Unione in materia appare complessivamente orientata verso un sistema di co-regolamentazione: da un lato, l'armonizzazione legislativa dell'azione contro i contenuti illegali; dall'altro, l'autoregolamentazione dei soggetti interessati per i contenuti legali ma dannosi, sulla base di 'indicazioni' (con aspetti di *soft-law*) della Commissione europea". Sul tema, cfr. altresì SICA, S.; GIANNONE CODIGLIONE, G.: (a cura di), *Security and Hate Speech. Personal Safety and Data Security: Rights in The Age of Social Media*, Bologna, il Mulino, 2019, *passim*; GIANNONE CODIGLIONE, G.: *Internet e tutele di diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 81, per il quale "la violazione dell'onore e della reputazione in ambito digitale nasce in un ambiente che incentiva la comunicazione istintiva e le conseguenti manifestazioni di replica e reazione intesi come impulsi informativi attivi (e quindi utili in termini di sfruttamento da parte delle piattaforme), coinvolgendo in modo paritario una sconfinata platea di utenti di ogni ideologia ed estrazione sociale"; e p. 84, "la violazione dell'onore e della reputazione in Internet si pone pertanto come un atto di comunicazione digitale lesivo di una molteplicità di diritti e libertà fondamentali (dignità, uguaglianza, non discriminazione, riservatezza, identità personale), che sovente non è fine a se stesso, ma risulta mirato ad innescare ulteriori focolai e catene comunicative, così da renderne sempre più difficile l'interruzione e la completa eradicazione".

2008/913/JHA del 28 novembre 2008<sup>14</sup>, in un'ottica di costante counter-speech, o "contro-discorso".

Il tema dell'hate speech in rete è stato altresì ambito d'analisi di numerose pronunce da parte della Corte EDU, la quale ha fornito un contributo fondamentale proprio nella definizione del fenomeno, delle sue caratteristiche e dei suoi limiti<sup>15</sup>. Una rassegna delle più importanti decisioni dei Giudici di Strasburgo consente innanzitutto di desumere la sussistenza di un orientamento concorde nel qualificare la comunicazione online come una declinazione della libertà di manifestazione del pensiero<sup>16</sup> - e, pertanto, di includerla nell'ambito applicativo dell'art. 10 CEDU<sup>17</sup>. Libertà questa che, nel sistema convenzionale, costituisce una delle essenziali fondamenta di una società democratica, nonché una delle condizioni basilari per lo sviluppo della persona umana<sup>18</sup>. Sicché la Corte di Strasburgo ha confermato che l'hate speech<sup>19</sup> rappresenti un attacco all'integrità fisica e mentale di coloro che ne sono i destinatari<sup>20</sup>, ristretti nelle loro libertà, in quanto l'esigenza di sottrarsi a messaggi d'odio li porta a modificare le proprie abitudini di vita e, in molti casi, a rinunciare a esprimere le loro personali opinioni.

## I. Le condizioni generali di contratto di Facebook, Instagram, Twitter, e il "Code of Conduct on illegal online hate speech".

A prospettarsi, soprattutto nei *social network*, sono forme estreme di espressione caratterizzate da violenza delle parole, dettata da fini politici o di aggressione verso gruppi sociali e minoranze, in evidente contrasto con il

14 La risposta ai discorsi di odio trova anche espressione in organismi come l'UNAR, vale a dire l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Parimenti a dirsi per l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), come puntualizza SPATUZZI, A.: "Hate speech e tutela della persona. Tra incertezza del paradigma e declinabilità dei rimedi", *Dir. fam. pers.*, 2021, 2, pp. 888 ss.

15 CARUSO, C.: *Ai confini dell'abuso del diritto: l'Hate Speech nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in MEZZETTI L.; MORRONE A. (a cura di), *Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Atti del Convegno internazionale di studi*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 339 ss.

16 Ricorrente è l'impiego di collegamenti ipertestuali sicché si pone il problema di imputare o meno in capo all'autore del *link* una responsabilità allorché risulti accertata la natura diffamatoria o comunque illecita dei contenuti esterni richiamati. Al riguardo, cfr. Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2019, *Magyar Jeti Zrt c. Hungary*, *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 5, pp. 1024 ss., con nota di FALCONI, F.: "Diffamazione via *hyperlinking* e tutela della libertà di informazione *on-line*", per cui la neutralità della tecnica del collegamento ipertestuale preclude alle autorità nazionali di imputare una responsabilità giuridica a carico del portale di notizie *on-line* autore del *link*, salvo ricorrano particolari condizioni da accertare caso per caso alla luce della fattispecie concreta.

17 Gli orientamenti della Corte europea in tal senso sono raccolti in *Freedom of expression in Europe: case-law concerning article of the European Convention on Human Rights*, pubblicato a cura del Consiglio d'Europa nel 2007.

18 Essa, "comportando doveri e responsabilità", può essere sottoposta, ai sensi dell'art. 10 par. 2 CEDU, "alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui".

19 Relativo, nel caso di specie, all'orientamento sessuale dei ricorrenti.

20 Corte eur. dir. uomo, 14 gennaio 2020, *Beizaras e Levickas c. Lituania*, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

rispetto dei diritti fondamentali della persona<sup>21</sup> e, vale a dire, di beni cc.dd. di tipo informativo, quali l'onore e la reputazione.

E, proprio al fine di fronteggiare il proliferare di siffatti fenomeni di condivisione digitale patologica, l'Unione Europea ha concordato, il 31 maggio 2016, con Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, il "Code of Conduct on illegal online hate speech". Esso prevede l'implementazione di procedure per la segnalazione da parte degli utenti dei contenuti illeciti e per la loro rimozione; l'impegno a riscontrare i reclami concernenti hate speech e a rimuovere i messaggi lesivi; nonché una migliore informazione agli utenti sulle tipologie di contenuti non permessi e sulle procedure di rimozione degli stessi.

Il contesto di riferimento è quello del sistema interattivo web 2.0<sup>22</sup>, che offre al "cittadino della rete"<sup>23</sup> non solo la possibilità di navigazione tra le pagine caricate, ma altresì quella di partecipare alla creazione e alla condivisione dei contenuti digitali, dei quali è, contemporaneamente, fruitore e produttore<sup>24</sup>. Ad emergere è un nuovo genere mediale, costituito da contenuti soggettivamente privati<sup>25</sup>, in quanto generati dagli utenti<sup>26</sup>, utilizzatori e creatori di informazioni. Tale processo vede invero l'utente aderire alle condizioni generali di contratto determinate unilateralmente dalle piattaforme informatiche<sup>27</sup>, nell'ambito di contratti di diritto privato, in cui è possibile rinvenire clausole che consentono ai gestori di rimuovere contenuti illeciti o semplicemente non in linea con i principi su cui si fondano le piattaforme stesse<sup>28</sup>.

Le condizioni generali di utilizzo dei principali social network appaiono, in tal senso, piuttosto attente al tema dei contenuti d'odio. Quelle di Facebook, ad

21 Si veda, ZICCARDI, G.: "Internet e le espressioni d'odio: influenza della tecnologia e strategie di contrasto", *Cyberspazio e diritto*, 2015, 3, pp. 387 ss.; MAGNANI, C.: "Libertà di espressione e fake news, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica", *www.costituzionalismo.it*, 4 aprile 2019.

22 Per differenziarla da quella web 1.0, rappresentata, invece, "prevalentemente da siti informativi statici che, al di là della navigazione tra le pagine caricate, l'uso delle e-mail e dei motori di ricerca, non offrivano la possibilità di interazione con l'utente, cioè la capacità tecnica per quest'ultimo di contribuire ai contenuti informativi offerti on-line", come sottolinea AGNINO, F.: "Fino a che punto è possibile disporre contrattualmente dei propri diritti? (vedi contratto facebook)", *Giur. merito*, 2012, 12, pp. 2555 ss.

23 In questi termini, RODOTA, S.: *op. cit.*, p. 38, che indica, come contenuto essenziale dello status di cittadino della rete, la libertà di utilizzazione, il diritto alla conoscenza e quello alla privacy.

24 AGNINO, F.: *op. cit.*, pp. 2555 ss. Cfr. altresì GALLI, C.: "Social media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra influencer, trend setters, fake news e pubblicità", *Dir. ind.*, 2019, 2, pp. 122 ss., il quale pone l'attenzione sull'evoluzione della rete web verso forme sempre più accentuate di interattività, che coinvolgono gli utenti come produttori di contenuti.

25 Si discute, infatti, di *user's generated content*.

26 Per una analisi in merito sia consentito il rinvio a MENDOLA, A.: "Atto di consumo e libertà di scelta nel social media marketing", *Riv. dir. priv.*, 2022, 3, pp. 423 ss.

27 Le *terms and conditions* delle piattaforme integrano contratti per adesione, che gli utenti possono solo accettare, senza apporre alcuna modifica.

28 Puntualizza RICCIO, G. M.: *La giurisprudenza su Facebook/Casa Pound e l'esigenza di eteroregolazione del contratto con il social network*, cit., pp. 339 ss., il quale osserva come tutte le piattaforme consentono agli utenti di bloccare altri utenti, ossia di impedire o di limitare l'accesso ai contenuti pubblicati o ricondivisi per mezzo dei propri account.

esempio, si preoccupano di definire l'hate speech come un attacco diretto rivolto a persone, sulla base di particolari caratteristiche, considerate protette<sup>29</sup>. Vengono poi ritenuti integranti la nozione di "attacco", rilevante ai fini della predetta fattispecie, discorsi violenti o disumanizzanti, stereotipi offensivi, affermazioni di inferiorità, espressioni di disprezzo, disgusto o rifiuto, imprecazioni e incitazioni all'esclusione, ecc.<sup>30</sup>.

Non dissimili risultano i termini e le condizioni di Instagram, laddove si prevede che i contenuti condivisi dagli utenti possono essere rimossi ove contrastanti con le policy della piattaforma. A tal fine, la stessa si riserva la facoltà di rifiutare o interrompere la fornitura del servizio in una serie di casi, quali il mancato rispetto delle normative predisposte dal social, la ripetuta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, oltre che nei casi consentiti o disposti dalla legge. Si prevede inoltre la possibilità di cessazione o modifica del servizio, di rimozione o blocco dei contenuti o delle informazioni condivise, nonché di interruzione totale o parziale della relativa fornitura, allorché ciò risulti necessario al fine di evitare o limitare conseguenze pregiudizievoli in danno della piattaforma. Nell'ipotesi in cui quest'ultima provveda a rimuovere contenuti, è chiaramente previsto che di ciò sia data informazione all'utente, cui vengono altresì illustrate le opzioni di cui dispone onde richiedere un ulteriore controllo. Prerogativa questa che è esclusa allorché l'utilizzatore medesimo abbia violato in modo serio o reiterato le condizioni in parola oppure ove un simile modo di agire finisca per esporre la società o altri suoi utenti a responsabilità, arrechi pregiudizio alla sua community, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di propri servizi, ecc. A tutela dell'utente, si prevede, poi, la possibilità di interfacciarsi con l'apposito centro assistenza, ove si ritenga che il proprio account sia stato chiuso per errore oppure si desideri disabilitarlo o eliminarlo in via permanente.

Similmente, le condizioni di accesso di Twitter riservano alla società il diritto di rimuovere quei contenuti che non rispettino il consenso prestato dall'utente. Vengono ricondotte a siffatta ipotesi, a titolo esemplificativo, le violazioni dei diritti in materia di proprietà intellettuale, nonché le ipotesi di sostituzione di persona, di condotta illecita o di molestia. Accanto a ciò, la società si attribuisce la facoltà di sospendere un account ove ne venga segnalato il mancato rispetto delle regole della piattaforma.

29 Quali la razza, l'etnia, la nazionalità, la disabilità, l'affiliazione religiosa, l'orientamento sessuale, il sesso, l'identità di genere e gravi patologie. Inoltre, ci si premura di precisare che, laddove in aggiunta a queste si faccia riferimento ad altre caratteristiche protette, tra esse deve altresì annoverarsi l'età.

30 In tale contesto, viene peraltro proibito l'uso di stereotipi offensivi, definiti come confronti disumanizzanti storicamente utilizzati per attaccare, intimidire o escludere gruppi specifici e spesso legati alla violenza fisica *offline*.



Diversi social network hanno, pertanto, iniziato ad implementare e ad applicare più rigidamente “termini e condizioni” d'uso e le proprie normative, scegliendo così di valorizzare la strada dell'auto-regolazione, di cui emblematica si rivela (su iniziativa di Facebook) l'istituzione dell'Oversight Board, quale organo cui rivolgersi ove si voglia contestare la legittimità di una rimozione di contenuti, un oscuramento di un post, la disattivazione di un profilo, ecc.<sup>31</sup>. Come a dire che le piattaforme digitali hanno creato un apposito sindacato sulle proprie decisioni alternativo o comunque parallelo rispetto ai canali tradizionali della tutela giurisdizionale<sup>32</sup>.

In merito a tali condizioni generali di contratto, la Grande Camera della Corte EDU ha affermato che laddove un portale ammetta la diffusione di commenti che offendono la reputazione o incitano all'odio e non proceda alla rimozione dei detti messaggi, può essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, senza che si configuri una violazione della libertà di espressione<sup>33</sup>, garantita dall'art. 10 CEDU<sup>34</sup>. Per la Corte, nel valutare se l'ingerenza nella detta libertà sia necessaria

31 Si tratta di un organo collegiale, indipendente da Facebook, a cui potranno rivolgersi gli utenti che non si trovino d'accordo con la decisione finale assunta dalla piattaforma, affinché si pronunci definitivamente sulla legittimità di tale decisione secondo quanto stabilito dalle condizioni d'uso e dagli *standard della community*. Sul tema, si rinvia a BIANCHI, P.: Piesczek e l'Independent Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura collaterale, *Consulta online*. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 10 febbraio 2020, p. 6 s.; GIUBILEO, A.: “Il nuovo Oversight Board istituito per il controllo dei contenuti su Facebook alla luce delle sue prime decisioni: tra natura paragiurisdizionale e tutela della libertà d'espressione”, *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VILLASCHI, P., 2021, 3, pp. 179 ss.

32 GIUBILEO, A.: *op. cit.*, p. 192.

33 Corte eur. dir. uomo, 16 giugno 2015, Grande Camera, *Delfi AS c. Estonia*, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). La vicenda aveva ad oggetto il ricorso della società Delfi avverso la condanna definitiva pronunciata dal giudice nazionale al risarcimento del danno non patrimoniale patito da un membro del consiglio di amministrazione di una società diffamato da commenti anonimi resi nell'ambito di un'inchiesta giornalistica pubblicata sulla piattaforma web direttamente dal provider. Per un commento si rinvia a PETRUSO, R.: “Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo”, *Dir. informaz. e inf.*, 2018, 3, pp. 511 ss. L'a. specifica che, sul piano interno, il portale, sebbene munito di un sistema di rimozione dei contenuti illeciti su segnalazione (“notice and take down”) e di un software volto alla rimozione automatica dei commenti formulati con termini osceni o lascivi, fu condannato al risarcimento del danno alla stregua dei principi della responsabilità editoriale per non essersi attivato, di propria iniziativa, per la tempestiva rimozione dei contenuti diffamatori. Sul tema, in generale, cfr. altresì MULA, D.: *La responsabilità del portale*, in BIANCA, M.; GAMBINO, A.; MESSINETTI, R. (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 73 ss. Cfr. Corte eur. dir. uomo, 2 settembre 2021, *Sanchez v. Francia*, *Riv. dir. media*, 2021, 3, pp. 211 ss., con nota di CASTELLANETA, M.: “Responsabilità del politico per commenti altrui su Facebook: conforme alla Convenzione europea la ‘tolleranza zero’ nei casi di messaggi d'odio”, per cui il politico che non rimuove tempestivamente commenti di incitamento all'odio o alla violenza dalla sua bacheca su Facebook, utilizzata durante una campagna elettorale, può essere considerato responsabile di hate speech in modo analogo all'autore del commento, se non adotta alcuna misura per impedire la diffusione dei messaggi posti da terzi. In questi casi, secondo la Corte Edu, l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è considerata necessaria in una società democratica e la condanna del politico non comporta una violazione dell'art. 10 della Convenzione europea”. L'a. osserva che, nella scelta di non rimuovere il commento, il politico ha partecipato attivamente alla diffusione del messaggio con l'intento di incitare all'odio e alla violenza e, attraverso la propria pagina, accelerare la diffusione dell'hate speech.

34 Segnatamente, l'art. 10 CEDU prevede che: “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine

in una società democratica, è indispensabile indagare il contesto dei commenti, le misure predisposte per prevenire o rimuovere i messaggi diffamatori, nonché la responsabilità degli autori di questi ultimi<sup>35</sup>.

Ma vi è di più. Ed infatti, i Giudici di Strasburgo si sono spinti al punto da osservare che i commenti offensivi non costituiscono incitamento all'odio e minacce per l'integrità fisica di terzi qualora le espressioni utilizzate risultino di uso comune su molti siti web e i richiedenti tutela abbiano adottato le giuste misure per evitare commenti diffamatori sui loro portali o per rimuoverli - come, ad esempio, un disclaimer nelle condizioni generali e un sistema di eliminazione di commenti offensivi basato sul notice-and-take-down<sup>36</sup>. Nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, quindi, si accorda tutela ad ogni forma di manifestazione del pensiero, senza considerare lo scopo perseguito, né il contenuto, che rilevano solo ai fini del grado di protezione da approntare<sup>37</sup>.

## 2. L'esperienza americana e il quadro normativo-giurisprudenziale europeo nel contrasto ai discorsi d'odio.

I modelli - statunitense ed europeo - come ormai noto, adottano soluzioni divergenti rispetto al fenomeno dei discorsi d'odio. Il primo, in nome del freedom of speech, sancito nel Primo Emendamento della Costituzione americana, ripudia limiti alla libertà di esprimersi<sup>38</sup>; il secondo, invece, si fonda su un corretto equilibrio tra diritti fondamentali in misura tale da giustificare anche restrizioni alla libertà di espressione sul web in funzione della tutela dei diritti della personalità<sup>39</sup>. Su questa

---

pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario".

- 35 Così, Corte eur. dir. uomo, 2 febbraio 2016, *MTE and Index.hu Zrt v. Hungary*, Guida al dir., 2016, 11, pp. 104 ss., con nota di CASTELLANETA, M.: "Non c'è responsabilità oggettiva dei portali che pubblicano commenti senza filtro se non c'è incitamento all'odio", per cui l'affermazione della responsabilità oggettiva di portali che pubblicano commenti senza filtro è incompatibile, salvo nei casi di *hate speech*, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- 36 Corte eur. dir. uomo, 2 febbraio 2016, *MTE and Index.hu Zrt v. Hungary*, cit.
- 37 Così APA, E.: *La pubblicità commerciale*, Napoli, Jovene, 2011, p. 72; cfr. SAMMARCO, P.: "Libertà di espressione, comunicazioni pubblicitarie e loro restrizioni nella giurisprudenza comunitaria", *Dir. informaz. e inf.*, 2009, 3, pp. 479 ss.
- 38 Ai sensi del I Emendamento della Costituzione statunitense: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances". Ricorda POLLICINO, O.: "La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet", *Riv. dir. media*, 2018, 1, p. 64, come cruciale, nell'economia dell'interpretazione costituzionale della libertà di espressione, sia la dottrina del *clear and present danger*, elaborata da Justice Holmes. Costruzione questa che individua in modo più puntuale i limiti all'esercizio del *free speech*, senza però negare l'esigenza che ogni limitazione sia assoggettata a uno *strict scrutiny*, ossia a uno scrutinio che assicuri la necessità (ossia l'assenza di altre misure meno "invasive") della restrizione al fine di perseguire un altro obiettivo legittimo "concorrente".
- 39 Rimarca POLLICINO, O.: *op. cit.*, p. 69, per cui "se l'Europa, e in particolare la giurisprudenza delle sue corti, si caratterizza per una dimensione di marcata ostilità rispetto all'estensione della libertà di espressione nel mondo dei bit, gli Stati Uniti si contraddistinguono all'opposto come il paese campione della libertà di manifestazione del pensiero anche nel nuovo ecosistema digitale". Sul tema, si rinvia anche ad ABBONDANTE, F.: "Il ruolo dei social network nella lotta all'*hate speech*: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense

premessa e in considerazione di quanto esposto con riguardo alle condizioni generali di contratto, rileva ancora di più la decisione di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube di voler bloccare, sospendere e disattivare gli account di Donald Trump per averli utilizzati al fine di fomentare l'odio e la violenza all'interno del dibattito pubblico<sup>40</sup>.

Nel sistema americano, è il Communications Decency Act (CDA) del 1996 a prevedere una vera e propria immunità in capo agli intermediari dei servizi, proponendosi di perseguire esclusivamente le condotte che possano favorire la diffusione dei materiali pornografici e non già quelle necessarie al funzionamento della rete (quali, ad esempio, le attività esercitate dai fornitori di accesso, dai motori di ricerca, dagli hosting providers, ecc.)<sup>41</sup>. Il riferimento specifico è al § 230, rubricato "Protection for Private Blocking and Screening of Offensive Material", che si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di modelli interattivi di comunicazione; preservare il libero mercato; incoraggiare l'implementazione di sistemi tecnologici di controllo nel caso di informazioni ricevute da singoli, famiglie e scuole; incentivare il progresso e l'utilizzazione dei sistemi di filtraggio e di blocco dell'informazione che consentano ai genitori di creare una restrizione all'accesso da parte dei propri figli a materiali pericolosi, ecc. Il Communications Decency Act - al § 230 (c) - prevede, nella specie, la Good Samaritan Clause fondata sulla buona fede dell'intermediario<sup>42</sup>. Con essa si dispone l'esenzione da responsabilità delle piattaforme quanto ai contenuti ospitati, e caricati da terzi, anche quando, in

---

e quella europea (*The Role of Social Networks in the Fight Against Hate Speech: A Comparative Analysis between the USA and the European Experience*), Riv. it. inf. e dir., 2017, 1-2, pp. 41 ss.

- 40 Lo sottolinea CASSANO, G.: "Il caso Trump, la cacciata dai *social media* e il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell'era digitale", *Dir. Internet*, 2021, 2, pp. 215 ss. per cui sono ben accolte (e doverose) tutte le moderne tecniche di blocco immediato dei contenuti violenti e discriminatori veicolati per mezzo dei *social network*, ma le stesse non devono tradursi in sentenze inappellabili che dispongono censure nei confronti dei protagonisti del dibattito politico anche quando dai toni aspri ed accessi. Cfr. *Facebook Oversight Board, Case decision 2021-001-FB-FBR*, 5 maggio 2021, in [www.oversightboard.com](http://www.oversightboard.com).
- 41 Osserva RICCIO, G. M.: *La giurisprudenza su Facebook/Casa Pound e l'esigenza di eteroregolazione del contratto con il social network*, cit., pp. 339 ss. che le corti americane fanno generalmente riferimento al concetto di *public forum*, equiparando gli spazi virtuali a quelli fisici. La *Supreme Court* distingue tra: *public forum*, vale a dire un luogo pubblico, che è stato sempre utilizzato per *expressive purposes* e, dunque, per finalità di espressione; *designated public forum*, cioè un "bene pubblico che lo Stato ha aperto all'uso del pubblico come luogo per lo svolgimento dell'attività espressiva" e per il quale, una volta aperto, valgono le stesse regole applicate per il *public forum*; e, infine un *non public forum*, cioè un luogo non pubblico, rispetto al quale le autorità pubbliche non possono operare discriminazioni, ma possono unicamente "fare distinzioni che si riferiscono allo scopo speciale per il quale la proprietà è utilizzata". Cfr. altresì QUARTA, A.: "Property vs. Freedom of Speech: cronache americane di un cortocircuito metropolitano", *Pol. diritto*, 2015, 1, pp. 157 ss.; MONTI, M.: "La Corte Suprema statunitense e il potere delle piattaforme digitali: considerazione sulla privatizzazione della censura a partire da una *concurring opinion*", *Dpce online*, 2021, 2, pp. 1 ss., in commento a Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Joseph R. Biden, Jr., v. Knight First Amendment Institute*, 593 U. S.
- 42 Ai sensi di questa disposizione, "no provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of (a) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or (b) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1)".

buona fede, incidano sui diritti protetti dalla Costituzione, ivi compresa la libertà d'espressione.

È la sezione n. 230 del Communications Decency Act - unitamente alla n. 512 del Digital Millennium Copyright Act - a porsi a fondamento della regolazione in materia e a costituire un sistema di "safe harbor" per gli intermediari online<sup>43</sup>. Per godere di siffatto regime, questi ultimi non devono, chiaramente, avere consapevolezza effettiva del fatto che il materiale o un'attività che lo utilizza sul proprio sistema o sulla sua rete stia ponendo in essere una violazione<sup>44</sup>. In assenza di tali effettive conoscenze, l'intermediario non deve essere consapevole di fatti o circostanze da cui risulti l'attività illecita; o, dopo essere venuto a conoscenza o avendone la consapevolezza, deve agire per rimuovere o disabilitare l'accesso al materiale; non deve ricevere alcun diretto beneficio finanziario dallo svolgimento dell'attività illecita, nel caso in cui il fornitore di servizi abbia il diritto o la capacità di controllare tale attività; e, in seguito alla notifica di una presunta violazione, deve agire tempestivamente per la rimozione o la disattivazione dell'accesso al materiale che si ritiene oggetto di attività illecite<sup>45</sup>.

43 La § 512(g) prevede una generica presunzione di irresponsabilità a favore del *provider* che in buona fede disabilita l'accesso o rimuove contenuti ed attività sulla base di fatti o circostanze che ne comprovino l'apparente illiceità, a prescindere dal fatto che, in seguito ad ulteriori accertamenti, l'attività possa essere reputata lecita o meno. Questa presunzione non trova applicazione nei casi in cui il prestatore non garantisce un contraddittorio minimo tra il titolare del *copyright* che si presume violato e l'autore delle attività o dei contenuti oggetto di notifica. La SEC 512 D.M.C.A. al par. K definisce il *service provider* come: "(A) As used in subsection (a), the term "service provider" means an entity offering the transmission, routing or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a user, of material of the user's choosing, without modification to the content of the material as sent or received. (B) As used in this section, other than subsection (a), the term, service provider, means a provider of online services or network access, or operator of facilities therefore, and includes an entity described in subparagraph (A). (2) Monetary relief. – As used in this section, the term 'monetary relief' means damages, costs, attorneys'fees, and any other form of monetary payment".

44 Osserva DEL CORONA, L.: "Social Media e la disinformazione scientifica: spunti per un cambiamento di rotta alla luce dell'esperienza statunitense ed europea", *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VILLASCHI, P., cit., p. 483: "Così come interpretate, (...) le disposizioni della Sezione 230 del Communications Decency Act possono creare non pochi problemi in termini di tutela dei diritti fondamentali nel mondo digitale: l'assoluta tutela di cui gode la libertà di espressione fa sì che le attività di censura e moderazione dei contenuti in rete siano sostanzialmente riservate al monopolio delle piattaforme digitali, le quali si trovano in tal modo investite di un enorme potere, non controbilanciato da alcuna forma di responsabilità, posto che la Sezione 230 del Communications Decency Act è interpretata dalla giurisprudenza in modo estensivo e copre di immunità anche le piattaforme digitali che esercitino forme di censura".

45 Ricevuta la notifica, il prestatore è tenuto per legge a rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto considerato manifestamente illecito in un termine variabile dalle 24 ore ad un massimo di 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, a meno che la richiesta non venga inoltrata ad un organo di autoregolamentazione accreditato dall'Autorità di controllo competente. In determinati casi, il *provider* può richiedere la proroga di ulteriori 7 giorni anche al fine di garantire un contraddittorio minimo con l'utente che ha generato o condiviso il contenuto oggetto di segnalazione. Il prestatore è obbligato ad informare l'utente che ha caricato i contenuti della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto è poi tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE, per un periodo di dieci settimane. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o disabilitati a seguito della procedura di segnalazione, può rivolgersi al giudice di merito al fine di ottenere una riforma della decisione. La questione può essere decisa anche in assenza di discussione orale e la decisione non è impugnabile. Nel caso di accoglimento della domanda, l'organo amministrativo indipendente è tenuto ad emanare un provvedimento in cui dichiara l'illiceità dei contenuti oggetto di contestazione, come puntualizza GIANNONE CODIGLIONE, G.: *Internet e tutele di diritto civile*, cit., p. 108.

Va, tuttavia, specificato che benché la Costituzione americana garantisca la libertà di espressione in modo apparentemente assoluto, non contemplando alcuna limitazione, la giurisprudenza della Supreme Court, in realtà, attua un concreto bilanciamento tra la freedom of speech e altri diritti e libertà, tra cui la privacy, l'onore e la reputazione<sup>46</sup>.

Venendo alla prospettiva europea, in Francia, il legislatore ha approvato la Loi n. 2018-1202 del 22 dicembre 2018, “contro la manipolazione dell’informazione” durante il periodo elettorale, che impone ai gestori di piattaforme informatiche obblighi di trasparenza<sup>47</sup>. Al riguardo, rilevante risulta la decisione del Tribunal de Grande Instance di Parigi, emanata in data 17 maggio 2019. In tale occasione, l’autorità giudiziaria ha negato che il tweet di un ministro del governo francese potesse integrare la fattispecie prevista dall’articolo L163-2 du code électoral che, appunto, stigmatizza la manipolazione dell’informazione. E ciò in quanto, per i giudici francesi, ancorché il tweet fosse stato espresso in termini esagerati, non si era impedito un regolare svolgimento del dibattito politico poiché era stata offerta, anche via web, ampia possibilità di contestazione<sup>48</sup>. A completamento di tale ricostruzione si consideri anche che, il 13 maggio 2020, l’Assemblée nationale ha approvato definitivamente la legge n. 2020-776, «visant à lutter contre les contenus haineux sur internet» (c.d. loi Avia) la quale prevedeva, a carico delle piattaforme, obblighi di oscuramento di contenuti illeciti<sup>49</sup>. Poiché, tuttavia, tale normativa delineava limiti alla libertà d’espressione non giustificati dalla presenza di un effettivo pericolo per la democrazia, la stessa è stata in parte dichiarata incostituzionale dal Conseil Constitutionnel con decisione del 18 giugno 2020<sup>50</sup> - pur ribadendosi la possibilità di limitare la libertà di espressione e di comunicazione su internet al fine di frenare gli abusi.

Ad aver rappresentato un primo intervento organico di uno Stato membro dell’Unione europea volto ad introdurre strumenti per il contrasto degli illeciti

46 Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di D’ANTONIO, V.; STANZIONE, M.G.: *Libertà di espressione e privacy nel dialogo delle Corti*, in *Comunicazione, linguaggi e società*. Studi in onore di Annibale Elia, Bogotà, Penguin Random House Grupo Editorial, 2022, p. 125.

47 Prevedendo, in caso di violazioni, pene fino a un anno di reclusione e settantacinquemila euro di ammenda. In un’ottica comparatistica, cfr. FALLETTI, E.: “Politici su Twitter: le decisioni delle corti straniere”, *www.quotidianogiuridico.it*, 18 luglio 2019.

48 La ricostruzione è di FALLETTI, E.: *op. cit.*

49 SICCARDI, C.: *La loi Avia. La legge francese contro l’odio on line (o quello che ne rimane)*, in D’AMICO, M.; SICCARDI, C.: (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 171 ss.

50 Conseil constitutionnel, n. 2020-801 DC del 18 giugno 2020, *Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet*.

sulle piattaforme del c.d. web 2.0<sup>51</sup> è, però, stato l'ordinamento giuridico tedesco, sol che si pensi che il Bundestag ha approvato, il 30 giugno 2017, una legge (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) contro l'odio in rete<sup>52</sup>. La citata normativa ha introdotto, per i portali aventi almeno due milioni di utenti, un dovere di rendicontazione e di gestione dei reclami ricevuti per la pubblicazione di contenuti illeciti. L'obbligo - la cui inottemperanza determina multe elevatissime - è quello di provvedere a verificare i contenuti pubblicati e rimuovere o bloccare messaggi incitanti all'odio o falsi. La normativa tedesca, in particolare, prevede che i social media predispongano un sistema di notifica dei contenuti illeciti facilmente accessibile. Le norme sulla detta procedura di segnalazione si basano, inoltre, sulla tempestività dell'intervento di rimozione o disabilitazione dell'accesso e sulla possibilità di garantire un contraddittorio minimo al soggetto che ha immesso in rete il contenuto sospetto.

Diversa, invece, l'impostazione della giurisprudenza tedesca. Nel maggio 2019, il Bundesverfassungsgericht ha, infatti, ordinato a Facebook di ripristinare l'accesso alla pagina di un partito politico che era stata oggetto di oscuramento poco prima che si tenessero le elezioni del Parlamento europeo<sup>53</sup>. La vicenda aveva tratto origine dalla decisione di Facebook di rimuovere un articolo - considerato forma di hate speech - che era stato pubblicato sulla pagina appartenente al partito politico il quale poi aveva proposto ricorso per violazione dell'art. 5 della Legge fondamentale tedesca. Quest'ultima garantisce, infatti, la libertà di espressione, anche in combinazione con altre previsioni a tutela del pluralismo politico<sup>54</sup>.

Il Bundesverfassungsgericht, pur riconoscendo che le comunicazioni violassero effettivamente le policy della piattaforma e la normativa tedesca in materia, giungeva alla conclusione di ordinare il ripristino della pagina social del partito in quanto Facebook costituisce uno spazio di particolare importanza per il mutuo scambio di espressioni. Di talché negarne l'accesso a un partito politico, soprattutto nel contesto di una campagna elettorale, avrebbe significato privare quest'ultimo di uno spazio di divulgazione delle proprie idee<sup>55</sup>.

51 GIANNONE CODIGLIONE, G.: "La nuova legge tedesca per l'enforcement dei diritti sui social media", cit., p. 728, il quale specifica che il NetzDG si propone di contrastare il linguaggio dell'odio on line ed ogni forma di discriminazione basata sull'opinione, il colore della pelle, l'etnia, la religione, le tendenze sessuali, per poi estendersi a tutti i comportamenti illeciti sui social media, compresa la diffusione di notizie non veritiere.

52 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG), in <https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/NetzDG.html>.

53 In sede di giudizio cautelare, la giurisprudenza aveva rigettato le istanze dei ricorrenti, che lamentavano appunto la disattivazione del proprio spazio virtuale, riconoscendo la legittimità dell'azione del social network.

54 BASSINI, M.: "Libertà di espressione e social network, tra nuovi 'spazi pubblici' e 'poteri privati'". Spunti di comparazione", *Riv. dir. media*, 2021, 2, pp. 43 ss. È opportuno ricordare che, in Germania, sin dal 1997, la Commissione sulla concentrazione nei media (*Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich*, KEK) promuove la tutela del pluralismo.

55 MAGNANI, C.: *op. cit.*

Si pensi ancora alla decisione del Bundesgerichtshof, del 23 settembre 2014, la quale, dinanzi alla richiesta di un sanitario di rimuovere da una piattaforma informatica i commenti degli utenti sul proprio operato, ha fatto prevalere la libertà di espressione sul diritto della personalità, dal momento che le informazioni raccolte sul sito coinvolgevano soltanto la sfera sociale della personalità del professionista. In questo senso, l'ordinamento avrebbe favorito l'esercizio del diritto di critica, apprestando le sue tutele soltanto in estreme ipotesi di stigmatizzazione ed emarginazione del richiedente protezione. A prevalere nella ricostruzione consegnataci dalla giurisprudenza tedesca, fu, dunque, il free speech<sup>56</sup>.

### 3. La giurisprudenza italiana nelle vicende CasaPound e Forza Nuova c. Facebook: disattivazione di profili social e responsabilità c.d. da posizione.

È, invece, il testo del d.d.l. n. 634 presentato alla Camera dei Deputati, in data 11 luglio 2018, ad offrire un quadro sulla situazione in Italia<sup>57</sup>. È qui, infatti, che si collegano all'hate speech "l'utilizzo di contenuti o espressioni miranti a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche"<sup>58</sup>.

Di hate speech discute anche la giurisprudenza italiana, nell'ambito della quale, più che altrove, si ravvisa un intenso contrasto interpretativo.

Prima fra tutte, la pronuncia del Tribunale di Roma, del 12 dicembre 2019<sup>59</sup>, secondo la quale la disattivazione di una pagina Facebook può essere eseguita dal gestore del social network soltanto a seguito di un giudizio di piena cognizione che accerti l'illiceità dei contenuti, configurandosi altrimenti una violazione del principio

56 Cfr. GIANNONE CODIGLIONE, G.: "Reputazione on line, sistemi di rating e anonimato in una recente decisione della Corte di Cassazione tedesca", *Dir. informaz. e inf.*, 2015, 1, p. 169 (nota a BGH, 23 settembre 2014).

57 Rubricato "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto all'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)".

58 L'AGCOM ha, peraltro, avviato nel giugno 2016, con Delibera n. 309/16/CONS, una indagine conoscitiva su "Piattaforme digitali e sistema dell'informazione", alla quale ha fatto seguito "l'istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali" (Delibera n. 423/17/CONS).

59 Trib. Roma, 12 dicembre 2019, *Foro it.*, 2020, 2, I, c. 722; e *Danno e resp.*, 2020, 4, pp. 489 ss., con nota di QUARTA, A.: "Disattivazione della pagina Facebook. Il caso CasaPound tra diritto dei contratti e bilanciamento dei diritti". Cfr. altresì il commento di VENANZONI, A.: "Pluralismo politico e valore di spazio di dibattito pubblico della piattaforma social Facebook: la vicenda CasaPound (Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d'Impresa, ord. 12 dicembre 2019)", *Dir. internet*, 12 dicembre 2019. Per un ulteriore commento cfr. MAZZOLAI, B.: "La censura su piattaforme digitali private: il caso Casa Pound c. Facebook", *Dir. informaz. e inf.*, 2020, 1, pp. 109 ss.; VILLASCHI, P.: "Facebook come la RAI? note a margine dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12.12.2019 sul caso CasaPound c. Facebook", *Oss. cost.*, 2020, 2, pp. 430 ss.

costituzionale del pluralismo politico e del diritto alla libertà di espressione<sup>60</sup>. Nel caso di specie, per la società Facebook, la divulgazione, da parte dell'associazione CasaPound, tramite la pagina poi disattivata, di contenuti che incitavano all'odio, aveva rappresentato una condotta a seguito della quale poter determinare lo scioglimento del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni d'uso accettate dagli utenti. Questi ultimi, di converso, nel domandare la riattivazione della pagina, avevano evidenziato "il rispetto da parte dell'Associazione delle 'Condizioni d'uso' del social network", e, di conseguenza, l'impossibilità di configurare l'inadempimento da cui far discendere la risoluzione del contratto.

Per l'autorità giudiziaria - secondo la quale il rapporto tra utente e Facebook non è assimilabile ad una relazione "tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione" - evidentemente, sussistevano i presupposti per accordare una tutela cautelare, ordinando, pertanto, l'immediata riattivazione della pagina. Si sarebbe, così, garantito un bilanciamento di diritti contrapposti nell'attesa di un giudizio di cognizione piena, che sarebbe l'unico all'esito del quale si potrebbe autorizzare una disattivazione di profili da parte del gestore della piattaforma. Il punto centrale è che, secondo l'autorità giudiziaria, l'assenza dal social network coincide con l'esclusione dal dibattito, come testimoniato dal fatto che gli esponenti politici italiani, di norma, affidino alla pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Visto, dunque, il ruolo che la piattaforma può svolgere rispetto all'attuazione del pluralismo delle idee e delle posizioni politiche, essa "nella contrattazione con gli utenti [deve] strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali, finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell'utente"<sup>61</sup>.

La soluzione fin qui delineata dalla giurisprudenza, non risulta, tuttavia, meritevole di accoglimento. Altrimenti opinando, infatti, i diritti di proprietà intellettuale verrebbero collocati in una posizione di supremazia su altri fondamentali e, soprattutto, rispetto ai diritti della personalità. Al contrario, un accertamento giudiziario sarebbe necessario nel momento in cui si domanda la tutela di questi ultimi "e, in particolare, il diritto di non essere discriminato né

60 Cfr. BRUNO, B.: "Pluralismo dell'informazione politica sui media. Criticità ed esigenze di regolazione del web", *Dir. internet*, 2021, I, pp. 3 ss.; LO PRESTI, I.: *CasaPound, Forza Nuova e Facebook. Considerazioni a margine delle recenti ordinanze cautelari e questioni aperte circa la relazione tra partiti politici e social network*", *Quaderni costituzionali*, 2020, p. 2.

61 Trib. Roma, 12 dicembre 2019, cit. Per RICCIO, G.M.: *La giurisprudenza su Facebook/Casa Pound e l'esigenza di eteroregolazione del contratto con il social network*, cit., pp. 339 ss. "ritenere che Facebook - così come gli altri social network - sia sottratto alle regole privatistiche nei rapporti con gli utenti equivale a svilire la natura di società privata, che, a questo punto, sarebbe equiparata ad un potere pubblico, seppur detenuta e finanziata da privati, nonché negare che la società stessa possa assumere preferenze politiche o, semplicemente, rifiutare di fornire i propri servizi a soggetti le cui opinioni politiche o i cui messaggi sono a lei sgraditi".



che la propria persona possa essere minacciata da discorsi di odio<sup>62</sup>. La tutela da azionare e, vale a dire, la limitazione, la sospensione o la cessazione del servizio di social networking è, peraltro, espressamente disciplinata dall'art. 4, Reg. EU 20 giugno 2019, n. 1150/2019<sup>63</sup>, nonché dalla Direttiva n. 770/2019<sup>64</sup>, relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, recepita con il d.lgs. n. 173/2021<sup>65</sup>.

Nondimeno, i diritti costituzionalmente garantiti non possono ritenersi lesi a causa dell'esclusione da Facebook, potendo essi venire esercitati dall'utente in altre piattaforme private che lo consentano e nei contesti pubblici a ciò preposti.

In tal verso, il Tribunale di Siena, con l'ordinanza del 19 gennaio 2020<sup>66</sup>, si è occupato di un ulteriore caso di disattivazione decisa da Facebook nei confronti delle pagine di CasaPound, ritenendo che le condizioni d'uso del social network, nelle disposizioni dedicate alla descrizione dei discorsi che incitano all'odio, motivino compiutamente il diritto di origine contrattuale di procedere alla disattivazione di profili privati.

Quest'ultima, senza dubbio, nell'ambito di un contratto di diritto privato, non è da qualificarsi come la risoluzione del negozio in forza dell'apposizione di una clausola risolutiva espressa, bensì come la forma digitale assunta online dal recesso del fornitore del servizio, peraltro compiutamente regolamentato<sup>67</sup> e pattiziamente convenuto "o meglio unilateralmente predisposto ed accettato per adesione - all'interno di un contratto atipico e corrispettivo di fornitura di servizi"<sup>68</sup>.

Sulla stessa impostazione, vale la pena considerare un'ulteriore ordinanza del Tribunale di Roma, del 23 febbraio 2020<sup>69</sup>. Si è qui affrontato un caso del tutto

62 Riccio, G.M.: *La giurisprudenza su Facebook/Casa Pound e l'esigenza di eteroregolazione del contratto con il social network*, cit., pp. 339 ss.

63 Il Reg. EU n. 1150/2019, ai par. 3.3 e 3.14, prevede che la piattaforma sia tenuta ad indicare nelle condizioni generali di contratto "le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online".

64 La Direttiva prevede, all'art. 16, comma 5, che, in caso di risoluzione del contratto o recesso, l'operatore economico possa "impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente".

65 Per un commento alla normativa, cfr. Musio, A.: "Il contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali nel D.Lgs. n. 173/2021", *Dir. internet*, 2022, 2, pp. 202 ss.

66 Trib. Siena, 19 gennaio 2020, *Dir. internet*, versione online, 21 gennaio 2020, con nota di Cassano, G.: "Gira la ruota per CasaPound, a Siena prevale il regime privatistico del rapporto, ed il profilo rimane disattivato".

67 Su tali casi, v. ampiamente Grandinetti, O.: "Facebook vs. CasaPound e Forza Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social e le insidie della disciplina multilivello dei diritti fondamentali", *Riv. dir. media*, 2021, 1, pp. 173 ss.

68 Trib. Trieste, 27 novembre 2020, *Giur. it.*, 2021, 10, pp. 2089 ss., con nota di Martinelli, S.: "La chiusura dell'account facebook di un'associazione: quale tutela?".

69 Il testo dell'ordinanza è consultabile in *Dir. internet*, versione online, 28 febbraio 2020, con commento di Stella, M.: "Disattivazione dell'account facebook legittima, invero doverosa per il provider, se l'utente

analogo rispetto a quello deciso con la pronuncia del dicembre 2019 e sono stati reputati illeciti i contenuti pubblicati dall'associazione Forza Nuova sulla sua pagina Facebook. La decisione è giustificata dal fatto che la libertà di manifestazione del pensiero non può includere discorsi ostili, discriminatori e basati sull'intolleranza, che sono, infatti, proibiti sia in ambito interno che in quello sovranazionale. Viepiù che, secondo quanto già evidenziato nell'ambito del Codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea, le condizioni d'uso di Facebook vietano contenuti che possano essere interpretati come discorsi di incitazione all'odio<sup>70</sup>. Ragion per cui il social network ha il diritto di risolvere il contratto con gli utenti, atteso che, nel caso di specie, il richiamo agli ideali del fascismo, in svariate iniziative pubbliche e manifestazioni, vale a qualificare Forza Nuova come organizzazione d'odio<sup>71</sup>. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero incontra, dunque, il limite del rispetto degli altrui diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto alla tutela della dignità umana, nonché il divieto di ogni discriminazione.

Parimenti a dirsi per l'ordinanza del Tribunale di Trieste, del 27 novembre 2020. Qui l'autorità giudiziaria ha sottolineato la "posizione di garanzia" che, in concreto, assume Facebook nel gestire le pagine social ed il conseguente dovere di rimuovere i contenuti illeciti pubblicati dai terzi esercitando il proprio potere di gestione, ricalcando, così, lo schema della c.d. responsabilità da posizione. Sicché, per l'autorità giudiziaria, non si rivela illegittima né abusiva la scelta del social network di esercitare, in via cautelare, il diritto di recesso contrattuale e di chiudere definitivamente il profilo di un'associazione che ha pubblicato contenuti inscindibilmente connessi al regime fascista. Siffatta conclusione è suffragata dal fatto che neppure la pronuncia di merito potrebbe conferire al richiedente la tutela in forma specifica e, quindi, la reintegrazione richiesta (vale a dire, la riattivazione dell'account) atteso che il recesso ingiustificato dal contratto legittimerebbe al più la condanna al risarcimento del danno, in caso di concreto accertamento di uno specifico pregiudizio<sup>72</sup>.

---

incita all'odio". Per un commento cfr. altresì MAZZOLAI, B.: "Hate speech e comportamenti d'odio in rete: il caso Forza Nuova c. Facebook", *Dir. informaz. e inf.*, 2020, 3, pp. 581 ss.; GOLIA, A. JR.: "L'antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione politica, libertà d'espressione online e democrazia (non) protetta in CasaPound c. Facebook e Forza Nuova c. Facebook", *federalismi.it*, 2020, 18, p. 162.

- 70 Che si sostanziano in un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi.
- 71 Per un approfondimento cfr. VIGORITO, A.: "Piattaforme digitali e 'political speech': dal caso Facebook-CasaPound alla vicenda Twitter-Trump", *www.giustiziacivile.com*, 24 novembre 2020, pp. 1 ss.; MAZZA, P.: "L'esperibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. a seguito della disattivazione dell'account su Facebook: l'ultimo episodio della saga chiude (ma non del tutto) le porte alla concessione della tutela d'urgenza", *Dir. internet*, 2021, 1, pp. 97 ss.; STELLA, M.: "Disattivazione ad *nutum* del profilo facebook: quale spazio per la tutela cautelare ex art. 700?", *ivi*, 2020, 2, pp. 286 ss.
- 72 Per Trib. Trieste, 27 novembre 2020, cit., l'utente, tramite i servizi di Facebook, dà "sfogo a diritti primari, quali l'identità personale, la libertà di espressione e di pensiero, quella di associazione, ed altri. Questi diritti in larga misura trascendono la specifica dinamica contrattuale, integrano - affiancandosi ad esso - l'oggetto dell'ordinaria prestazione contrattuale, intesa quale messa a disposizione del servizio offerto agli utenti in corrispettivo della cessione di dati personali". Critica, al riguardo, MARTINELLI, S.: *op. cit.*, p. 2094.

Ricorrente, infatti, è l'ipotesi di disattivazione illegittima del profilo social e della contestuale cancellazione di tutti i dati da parte del gestore di un social network. La giurisprudenza di merito, sul punto, ha ritenuto che il prolungarsi del congelamento di una pagina social determini l'assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e, di conseguenza, la vanificazione di tutto il tempo speso e dell'attività svolta per la sua implementazione, con l'irrimediabile perdita dei follower acquisiti<sup>73</sup>. Sicché il social network è obbligato, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno patito dall'utente per la lesione dei suoi diritti fondamentali<sup>74</sup>. Illegittime azioni di rimozione di post e sospensioni del profilo dell'utente, nella misura in cui hanno rappresentato un'ingiustificata limitazione delle relazioni interpersonali e delle comunicazioni private, rappresentano, in definitiva, comportamenti certamente idonei a produrre conseguenze dannose, sia in termini di sofferenza interiore, che di impedimento della possibilità di coltivare quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano rappresentato la ragione stessa dell'adesione<sup>75</sup>.

Particolarmente delicato, dunque, è il bilanciamento tra gli opposti diritti e interessi meritevoli di tutela, quali la libertà di espressione o di associazione da un lato, e quella di iniziativa economica privata dall'altro<sup>76</sup>, unitamente alla protezione di diritti fondamentali, tutelati ex artt. 2, 3, 21, 49, Cost.<sup>77</sup>.

In attesa di adeguati interventi normativi, di grande supporto possono quindi rivelarsi le ricostruzioni del diritto vivente in misura tale da originare una "giurisprudenza tecnologica" che garantisca e tuteli i diritti degli utenti<sup>78</sup>. Nel free marketplace of ideas, non si può, pertanto, far prevalere incondizionatamente la libertà di espressione sugli altri diritti fondamentali dovendosi piuttosto privilegiare un'attività di bilanciamento che avviene ex-ante da parte del legislatore, in sede di

73 Trib. Pordenone, 10 dicembre 2018, *Juscivile*, 2019, 3, pp. 292 ss., con nota di CALPONA, E.: "Congelamento della pagina Facebook e lesione dei diritti all'identità e all'immagine".

74 In questi termini, Trib. Bologna, 10 marzo 2021, *www.medialaws.eu*, 11 giugno 2021, con nota di ALBERTINI, L.: "Responsabilità di Facebook per chiusura immotivata dell'account con distruzione dei dati ivi presenti. Sul rapporto giuridico utente/piattaforma: tra protezione e commercializzazione dei dati personali".

75 Cfr. altresì App. L'Aquila, 9 novembre 2021, *www.ridare.it*, 28 febbraio 2022, con nota di ALAGNA, I.: "Facebook deve risarcire il danno all'utente se lo banna ingiustamente dal social network".

76 MARTINELLI, S.: *op. cit.*, p. 2092, osserva che "il riferimento è ai limiti posti all'autonomia privata della piattaforma nel regolare e cancellare i contenuti degli utenti o, addirittura, nel limitare l'accesso alla piattaforma stessa". Per l'a., "pur non potendo essere assimilate a luoghi pubblici, è evidente come alcune di queste grandi piattaforme, tra le quali certamente rientra Facebook, rivestano posizioni di mercato tali per cui un'esclusione da esse può essere estremamente rilevante, ove non anche determinante ai fini della diffusione delle informazioni. Il bilanciamento dei contrapposti diritti e interessi viene in parte affidato alla piattaforma stessa, con riguardo ai rapporti tra gli utenti, e in parte si configura quale limite posto alla piattaforma stessa nell'esercizio della sua autonomia privata, con riguardo ai rapporti tra piattaforma e utenti".

77 Al riguardo, significativo è il contributo offerto da ALPA, G.: "Autonomia privata, diritti fondamentali e 'linguaggio dell'odio'", *Contr. e impr.*, 2018, 1, pp. 45 ss., laddove l'a. riflette sul fatto che la Corte EDU non abbia prospettato alcuna definizione di *hate speech* e che, pertanto, il significato dell'espressione in questione debba essere ricavato dal contesto di volta in volta preso in considerazione.

78 PASSAGNOLI, G.: *op. cit.*, p. 1204.

emanazione delle leggi, o ex-post da parte delle Corti<sup>79</sup>. La particolare natura del rapporto tra social network ed utenti disvela, del resto, una matrice privatistica penetrabile dall'autorità pubblica solo allorché si configurino degli illeciti online da sottoporre a sindacato giurisdizionale per accertare l'eventuale lesione di situazioni giuridiche soggettive<sup>80</sup>. Ne emerge un combinarsi di funzioni nell'ambito di una disciplina in cui profili privatistici si intrecciano con aspetti più squisitamente pubblicistici dando vita ad una sorta di statuto giuridico degli illeciti online<sup>81</sup>.

## II. MANIPOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE ONLINE E PROFILI RISARCITORI.

Se il concetto di hate speech è determinato e giuridicamente regolato, assai più generico e sfuggente risulta quello di fake news<sup>82</sup>. In questo contesto, ha suscitato un intenso dibattito il c.d. disegno di legge "Gambaro", del 7 febbraio 2017, presentato al Senato nella XVII legislatura, intitolato «Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica»<sup>83</sup> - che mirava ad introdurre un sistema sanzionatorio e di controlli per l'informazione on line e non professionale<sup>84</sup>.

79 DE GREGORIO, G.: "The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?", *Riv. dir. media*, 2017, I, p. 92.

80 Lo sottolinea FALLETTA, P.: "Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online", *Riv. dir. media*, 2020, I, p. 156.

81 Cfr., al riguardo, anche in ottica comparatistica, RINALDI, L.: "Le piattaforme tra diritto pubblico e diritto privato: libertà d'espressione, discorso politico e social network in alcuni casi recenti tra Italia e Stati Uniti", *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VILLASCHI, P., cit., pp. 211 ss.

82 L'incrocio tra media tradizionali e diffusione delle notizie on line, così come l'incrocio fra fake news e hate speech, dà vita a quello che *Mediamatters for America* ha definito nel suo noto paper "Misinform of the Year: the Ecosystem of Fake News and the 'Alt-Right'", come un vero e proprio Ecosistema.

83 Si legge nella presentazione del d.d.l.: "La libertà di espressione non può trasformarsi semplicemente in un sinonimo di totale mancanza di controllo, laddove controllo, nell'ambito dell'informazione, vuol dire fornire una notizia corretta a tutela degli utenti. È infatti sotto gli occhi di tutti il danno che può comportare, nell'era dell'infosittizzazione, la diffusione di una notizia sbagliata e distorta. Peggio ancora se manipolata. Le notizie false, o fake news o bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso. Se l'informazione diventa disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a fini di propaganda con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l'opinione pubblica. Questo perché con il diffondersi dei social media il pericolo di contaminare internet con notizie inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di apparire più come fatti conclamati che come idee, è in crescita esponenziale. [...] È dunque importante disciplinare la vita online come la vita offline, che si parli di cyberbullismo o di divulgazione di notizie false, bisogna puntare ad usare gli strumenti già a disposizione nel nostro ordinamento giuridico spostando l'attenzione dal reale al virtuale perché gli attori sono sempre gli stessi: i cittadini che, come nella vita reale, hanno il diritto di essere tutelati anche in quella virtuale. Si tratta di un dibattito ormai in fase avanzata in tutte le democrazie occidentali che investe i colossi di internet, il cui impegno è rivolto alla ricerca di nuovi strumenti in grado di filtrare e garantire l'autenticità delle notizie. Di pari passo all'incremento dei consensi dei movimenti populistici nei Paesi occidentali è accresciuta la preoccupazione che le fake news possano essere diffuse e poi cavalcate a fini politici. La reazione di Francia e Germania è stata quasi immediata: oltre all'avvio di programmi specifici volti a verificare l'attendibilità delle notizie che circolano sul web, è emersa l'esigenza di intervenire sotto il profilo normativo per ottemperare alla duplice necessità di effettuare un costante monitoraggio dei contenuti presenti in rete, per poi procedere alla rimozione di quelli considerati falsi".

84 MAGNANI, C.: *op. cit.*

Parimenti a dirsi per il successivo d.d.l. recante “Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news”<sup>85</sup>, il quale pone delle specifiche responsabilità amministrative in relazione ai contenuti pubblicati dagli utenti del servizio e considerati illeciti, quali, ad esempio, l’obbligo di gestione dei reclami, nonché la comunicazione e la rimozione dei contenuti illeciti.

Quando si allude al fenomeno della c.d. disinformazione ci si vuole, in linea di massima, riferire ad un’informazione falsa, imprecisa o fuorviante, progettata, presentata e diffusa al fine di provocare un pubblico pregiudizio o per profitto. Nella specie, le notizie “appearing to be something it is not”, per raggiungere il loro scopo, devono persuadere il destinatario della loro veridicità e indurlo a diffonderne il contenuto<sup>86</sup>, proprio come accade tramite la condivisione a mezzo dei social network<sup>87</sup>. La propagazione delle notizie false è, d’altronde, determinata dalla condivisione (sharing) dei social media e dal ruolo di gatekeepers delle grandi piattaforme online<sup>88</sup>.

Si pensi ai cc.dd. website fake che divulgano informazioni non vere rispetto al contenuto o al modo col quale questo è presentato, per finalità politiche, finanziarie, commerciali, o comunque di inquinamento del dibattito scientifico e storico. Utile è anche il riferimento a quei siti costruiti in modo da ingannare l’utente e fargli credere che quanto su di essi diffuso sia di assoluta affidabilità<sup>89</sup> e che attecchiscono soprattutto rispetto ai destinatari più ingenui e sprovvisti. L’ingannevolezza nel mercato dell’informazione, di cui le fake news sono l’emblema è, del resto, un fenomeno legato al tipo di emozione che una certa notizia suscita

85 Atto Senato n. 3001 della XVII Legislatura, 14 dicembre 2017.

86 VALDITARA, C.: “Fake news: regolamentazione e rimedi”, *Dir. informaz. e inf.*, 2021, 2, p. 257, definisce in tal modo la “disinformazione”, da doversi distinguere dalla “misinformazione” (consistente, invece, nella diffusione involontaria di informazioni false), nonché dalla “malinformazione” che consiste nella diffusione illecita - finalizzata a produrre un danno - di notizie genuine che dovrebbero tuttavia non essere pubblicate ovvero rimanere segrete.

87 VALDITARA, C.: *op. cit.*, p. 264, per la quale “come insegna la psicologia della comunicazione, affinché questo meccanismo funzioni i messaggi devono: essere costruiti in modo tale da riflettere la personalità, gli obiettivi e gli interessi dei destinatari; raggiungere un elevato numero di persone; non sembrare falsi; presentarsi in modo simile alle altre notizie presenti nel web; coinvolgere soggetti che difficilmente approfondiranno la loro provenienza e veridicità”.

88 Come rileva CAGGIANO, G.: *op. cit.*, p. 50. Osserva CAMPAGNOLI, M.N.: “Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte prima - Le fake news)”, *www.dirittifondamentali.it*, 2020, 2, p. 1545, che il legame fra le fake news e i nuovi network non è esclusivamente tecnologico ma è anche di natura sociologica. Si tratta di un nesso che, per l’a., emerge “nel momento in cui ci si sofferma a riflettere sulla straordinaria capacità che queste notizie hanno di generare, dal nulla, dei fatti sociali. Ovverosia, dei fatti che - pur non essendo affatto reali - vengono ritenuti tali perché il gruppo sociale di riferimento, a causa di un particolare meccanismo di reciproco condizionamento, inizia a considerarli veri”.

89 PIZZETTI, F.: “Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura”, *Riv. dir. media*, 2017, 1, p. 53 s., per il quale “quello che serve, se vogliamo conservare all’umanità il libero arbitrio e la responsabilità delle proprie scelte e dei propri comportamenti, è non tanto impedire la circolazione delle fake news (cosa comunque necessaria in determinate situazioni, come quelle legate all’uso di robot o alla diffusione di notizie scientifiche false o non verificate che possono ingannare i cittadini), quanto consentire a tutti di poter operare scelte responsabili, avvalendosi di una conoscenza della rete che li metta in grado di decidere liberamente e consapevolmente i propri comportamenti”.

in chi la riceve vieppiù se in assenza di idonei strumenti di difesa e, quindi, in presenza di vulnerabilità cognitive<sup>90</sup>.

Sono, peraltro, enumerabili diverse tipologie di notizie false. Una prima categoria comprende fake news diffuse dai governi stranieri, con l'obiettivo di manipolare l'informazione e la formazione dell'opinione pubblica, al fine di incrementare il consenso dei sostenitori o diminuire quello dei detrattori.

A seguire, le notizie false o di dubbia autenticità che circolano in rete e che risultano confermate dalla condivisione tra utenti<sup>91</sup>. È, del resto, ormai chiaro quanto l'evoluzione digitale abbia realizzato una disintermediazione rispetto agli operatori che, in precedenza, potevano vantare una posizione di supremazia nella creazione e nella diffusione di notizie<sup>92</sup>. Si pensi al caso delle recensioni false ai ristoranti o alle strutture turistiche. Al riguardo, una parte della giurisprudenza civile di merito, nel caso di diffamazione di un ristoratore, ha riconosciuto responsabile TripAdvisor affermando che, qualora quest'ultimo non si limiti a fungere da intermediario<sup>93</sup>, ma eroghi un servizio fornendo prestazioni aggiuntive per ottimizzare la piattaforma multimediale, con consigli di viaggio e link di prenotazione delle strutture turistiche, assume, ex art. 2043 c.c., l'obbligo, non solo di risarcire l'eventuale danno, ma ancor prima di prevenirlo, controllando le recensioni postate dagli utenti ed escludendo quelle diffamatorie o non verosimili<sup>94</sup>. Più correttamente, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, a far venir meno la responsabilità di TripAdvisor e, con essa, l'indebito condizionamento dei consumatori, sarebbe sia l'avvertimento dell'impossibilità di verificare la veridicità delle recensioni, sia la specificazione che esse non rappresenterebbero che "opinione di gente comune e non di professionisti remunerati a tale scopo, come facilmente percepibile"<sup>95</sup>.

90 VISCO COMANDINI, V.: "Le fake news sui social network: un'analisi economica", *Riv. dir. media*, 2018, 2, p. 188 e 190, il quale osserva come "il web, almeno fino ad oggi, non seleziona contenuti, non cura il controllo redazionale, non offre servizi di fact-checking, ossia procedure di controllo e segnalazione della veridicità dell'informazione e della sua fonte".

91 BASSINI, M.; VIGEVANI, G.: "Primi appunti su fake news e dintorni", *Riv. dir. media*, 2017, 1, p. 16.

92 BASSINI, M.; VIGEVANI, G.: *op. cit.*, p. 15.

93 Cfr. provvedimento PS9345 del 19 dicembre 2014 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in [www.agcm.it](http://www.agcm.it), con cui si vieta la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella "diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni", pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori, adottando strumenti e procedure di controllo inadeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. Si legge, infatti, nel Comunicato stampa dell'AGCM, del 22 dicembre 2014, che TripAdvisor pubblica la propria attività mediante claim commerciali che, in maniera particolarmente assertiva, enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressione di reali esperienze turistiche.

94 Trib. Venezia, 24 febbraio 2015, *Corr. giur.*, 2016, 1, pp. 80 ss., con nota di GELLI, R.: "False recensioni su TripAdvisor: accolta l'azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato".

95 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2015, n. 9355, *Riv. dir. impr.*, 2016, pp. 405 ss., con nota di DELLA BRUNA, E.: "Ingannevolezza della comunicazione commerciale, (in)adeguatezza organizzativa e responsabilità degli internet providers (il caso TripAdvisor)". In dottrina, cfr. BLASCO, B.: "Falsità della recensione in internet, astroturfing e scorrettezza delle pratiche commerciali", *Contratti*, 2017, 2, pp. 231 ss.; VIZZONI, L.: "Recensioni non genuine su TripAdvisor: quali responsabilità?", *Resp. civ. e prev.*, 2018, 2, p. 719. Il T.A.R. ritiene, nella specie, che il messaggio proposto da TripAdvisor non verta "essenzialmente e principalmente sulla veridicità delle recensioni, con toni enfatici, ma piuttosto che esso veicoli verso un corretto utilizzo

Da menzionare sono, poi, le fake news protese a garantire l'affidabilità dell'informazione rispetto ad una determinata terapia medica o ad un particolare farmaco<sup>96</sup> e che trovano terreno fertile soprattutto in destinatari sprovvisti di una sufficiente alfabetizzazione sanitaria (c.d. *health literacy*<sup>97</sup>). Non può non evocarsi, in tale contesto, quel fenomeno che, durante l'emergenza pandemica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito come "infodemia", vale a dire "l'eccesso di informazioni su un problema che rende difficile individuare una soluzione", e che "durante un'emergenza sanitaria può contribuire alla diffusione di informazioni false, fuorvianti e non confermate (...) e generare confusione e sfiducia tra le persone".

È ormai noto che quella tra tutela della salute e diritto ad un'informazione veritiera risulti - specie negli ultimi anni - una dialettica ricorrente e delicata. Tanto si ricava, da ultimo, dall'ordinanza del Tribunale di Roma, del 27 novembre 2020, con cui è stato respinto il ricorso proposto da un fondatore di un canale web, il quale contestava l'illegittimo oscuramento, da parte di Google, di alcuni video pubblicati sul proprio canale YouTube. Questi ultimi erano stati ritenuti contrari alle regole che governano la community e, in particolare, atti a diffondere informazioni sul contrasto al coronavirus non supportate da studi scientifici. Similare la fattispecie poi decisa dal Tribunale di Milano. Anche per l'autorità giudiziaria meneghina, infatti, in un caso che vedeva coinvolta una nota testata giornalistica, la sospensione di un canale YouTube da parte di Google è stata ritenuta legittima, poiché giustificata dalla pubblicazione di alcuni video confliggenti con le norme contro la disinformazione sulla pandemia da Covid-19 adottate dalla piattaforma. Al più, secondo il Tribunale, Google sarebbe obbligata ad eseguire le prestazioni di contenuto patrimoniale alle quali è tenuta in base al contratto concluso, non essendo neppure astrattamente ravvisabile, al di fuori ed a prescindere dal contratto, un obbligo di garantire alle controparti l'esercizio della libertà, di cui all'art. 21 Cost., attraverso i social media<sup>98</sup>.

---

del sito" e che precisi "con pari grado di chiarezza, che i fatti di cui alle recensioni non sono verificabili e che l'uso più efficace del servizio è quello orientato a verificare un alto numero di recensioni per la stessa struttura di riferimento, come d'altronde dovrebbe fare un utente medio di "Internet" dalla ormai ventennale diffusione di tale "rete" informatica, il quale dovrebbe diligentemente conoscere i meccanismi che operano ai fini dell'accesso alla rete stessa e le insidie insite nella particolare struttura che i c.d. "siti aperti" possono contenere sull'attendibilità dei singoli apporti, relativi alle opinioni personali espresse da utenti di ogni tipo". Per un commento alla pronuncia, cfr. altresì CAROTA, L.: "Diffusione di informazioni in rete e affidamento sulla reputazione digitale dell'impresa", *Giur. comm.*, 2017, 4, pp. 624 ss.

96 PIZZETTI, F.: *op. cit.*, p. 49, il quale specifica che le false comunicazioni scientifiche possono andare, infatti, dai farmaci e dalle cure relative alla salute fino alle tematiche ambientali.

97 Con tale espressione si suole intendere "il grado in cui le persone hanno capacità di ottenere, gestire e comprendere l'informazione sanitaria di base e i servizi necessari per prendere decisioni appropriate riguardo la salute".

98 Trib. Roma, 27 novembre 2020, *Dir. merc. tecn.*, 29 settembre 2021, pp. I ss., con nota di PALOMBINO, G.: "Le fake news ai tempi del coronavirus: note all'ordinanza del Tribunale di Roma n. 41450/2020 e alle ordinanze del Tribunale di Milano nn. 13489/2021, 20390/2021 e 26248/2021".

Ancor più in presenza di un'emergenza pandemica, in caso di informazione sanitaria fuorviante o falsa, si avverte, pertanto, la necessità di un ponderato bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto alla salute, tale per cui la prima debba necessariamente retrocedere rispetto alla seconda<sup>99</sup>.

Ricorrenti, infine, le falsità diffuse per pubblicizzare prodotti commerciali<sup>100</sup>; per aumentare gli uditori di una trasmissione televisiva, i lettori di un giornale o gli utenti di una piattaforma<sup>101</sup>. In questa evenienza, i social traggono un profitto dal numero di accessi alla notizia accrescendosi il valore degli spazi pubblicitari. È, d'altronde, ormai noto che i servizi di social networking si carichino di una precipua funzione offrendo esternalità di rete: i benefici derivanti dall'utilizzo del servizio aumentano, cioè, con la diffusione dello stesso<sup>102</sup>.

Al fine di fronteggiare il fenomeno delle notizie false in rete, la Commissione Europea ha prima sottoscritto con le principali piattaforme - Facebook, Twitter, Microsoft e Youtube - un Codice di condotta e autodisciplina per i contenuti diffusi online<sup>103</sup> e poi intrapreso una politica di contrasto alla disinformazione che vede proprio al centro le fake news<sup>104</sup>. Nell'ottobre del 2018 è stato, infatti, firmato il primo documento che stabilisce una linea di auto-regolazione: il c.d. Code of Practice on Disinformation<sup>105</sup>. Di esso, a partire dal 2021 e anche a seguito della

99 POLLICINO, O.: *op. cit.*, pp. 64 ss.

100 Per FRANCESCHELLI, V.: "Fake news e Social networks: riflessi sul diritto d'autore e concorrenza", *Dir. ind.*, 2019, 2, p. 141, "una fake news contro un concorrente o un prodotto può costituire un atto di concorrenza sleale. Una fake news nel sistema della comunicazione pubblicitaria può costituire un atto di pubblicità decettiva e aggressiva o una forma di pubblicità occulta".

101 Rileva PIZZETTI, F.: *op. cit.*, p. 49, che "diffondere fake news o non impedirne la circolazione può essere utilissimo allo scopo di aumentare le vendite di beni o servizi, di ampliare lo share dei media o di aumentare il numero degli account di una social, al fine di innalzare il valore commerciale del mezzo col quale la notizia è diffusa. Allo stesso modo", per l'a., "non si può ignorare che i social stessi hanno interesse a diffondere fake news quando queste, per il loro contenuto, incentivano la curiosità degli utenti e si prestano a esser ridiffuse in modo massiccio".

102 In merito, cfr. FROSINI, T.E.: "Il costituzionalismo nella società tecnologica", *Dir. informaz. e inf.*, 2020, 3, pp. 465 ss., il quale ritiene che le tecnologie abbiano rappresentato e continuino a rappresentare uno sviluppo delle libertà; "anzi, le libertà si sono potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell'agire umano proprio grazie al progresso tecnologico". L'a. osserva come emergano "dalla coscienza sociale, e a seguito dello sviluppo tecnologico, dei "nuovi diritti", i quali, sebbene non godano di un loro esplicito riconoscimento normativo, hanno un forte e chiaro "tono costituzionale", che li colloca, implicitamente, all'interno della costituzione, riservando all'interprete il compito di estrapolarli da essa. (...) I nuovi diritti sono il diritto di accesso, quello alla libera espressione del pensiero, il diritto alla privacy, il diritto all'oblio".

103 Commissione europea, *Code of conduct on countering illegal hate speech online*, 31 maggio 2016.

104 Si veda, in primo luogo, l'istituzione, il 12 gennaio 2018, del gruppo di lavoro "High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation": una task force formata da esperti, per la conduzione di un tavolo di confronto permanente con incarico esplorativo sul fenomeno disinformazione, al fine di produrre una proposta legislativa in grado di porvi un freno. Il Gruppo di lavoro ha prodotto il "Code of Practice on Disinformation", pubblicato il 26 settembre 2018, che mira a raggiungere gli obiettivi prefissati proprio dalla Commissione Europea.

105 Per un primo commento al Codice, si veda MONTI, M.: "Il Code of Practice on Disinformation dell'UE: tentativi in fieri di contrasto alle fake news", *Riv. dir. media*, 2019, 1, pp. 328 ss.; Id., "La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione europea (Code of practice on disinformation)", *federalismi.it*, 24 aprile 2020; PAGANO, G.: "Il Code of Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto misto di autoregolazione", *ivi*, 5 giugno 2019. Utile è



dilagante disinformazione sul Covid-19, la medesima Commissione ha proposto un rafforzamento, presentando delle linee guida al fine di implementare le strategie di contrasto alle notizie false in circolazione sulle piattaforme informatiche, come la maggiore demonetizzazione della disinformazione, il depotenziamento di robot o account falsi, la valorizzazione del ruolo degli utenti, la segnalazione di fake news, il miglioramento della collaborazione con i fact-checkers, ecc.<sup>106</sup>. Nella specie, le iniziative adottate nell'ambito del contesto eurounitario rispondono all'esigenza di intervenire al fine di arginare la diffusione di notizie false o fuorvianti, tali da incidere sui valori e sui processi decisionali democratici<sup>107</sup>. Certamente, un primo passo in tale direzione è rappresentato dagli sforzi compiuti per favorire una collaborazione con le piattaforme digitali ed elaborare codici di condotta<sup>108</sup>. Tanto che alcuni, in tal senso, propongono di integrare le tutele del cittadino-utente-consumatore tramite un apposito Statuto dei diritti e doveri sul Web con lo scopo di uniformare e garantire i diritti del singolo all'interno dei confini dell'Unione Europea<sup>109</sup>.

Non tutte le fake news, a ben vedere, danno, però, diritto al risarcimento del danno. Deve, infatti, trattarsi di informazioni false che ledono l'onore e la reputazione di una persona; siano dannose se considerate nel loro complesso; provochino un pregiudizio alla società; ecc.<sup>110</sup>. Si discorre, per meglio dire, di "danni da condivisione digitale", connotati da "persistenza" e "viralità" e derivanti da falsità

---

altresi il rinvio al Report del gruppo di studio indipendente HLEG, nominato ed incaricato dalla Commissione Europea al fine di tracciare i futuri interventi dell'Unione riguardo fake news e disinformazione online, pubblicato il 12 marzo 2018, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 24 aprile 2018, con commento di PICCIRILLO, F.: "Le strategie europee di contrasto alle fake news: il report della Commissione europea". Cfr. Id: "Europa e disinformazione: luci ed ombre del rapporto sulle fake news", *ivi*, 21 maggio 2018.

106 *European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation* (COM(2021) 262 finale), su cui utile è l'analisi di MONTI, M.: "Lo strengthened Code of Practice on Disinformation: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?", [www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu), 30 agosto 2022, il quale, utilizzando la terminologia della Commissione Europea, discute di *Code of Practice on Disinformation 2.0*, che "non solo cerca di promuovere una più effettiva ed efficace opera di contrasto alla disinformazione, ma tenta anche di sviluppare meccanismi di *accountability*, che rendano l'operato delle piattaforme controllabile e valutabile da utenti".

107 La riflessione è di GALIMBERTI, M.: "La disinformazione: profili regolatori e policy", *Dir. pen. cont.*, 2021, 4, p. 279.

108 NARDI, V.: *op. cit.*, p. 26.

109 È la proposta di FLAMINIO, S.: "Lotta alle fake news: dallo stato dell'arte a una prospettiva di regolamentazione per il 'vivere digitale' a margine del *Digital Services Act*", *Riv. it. inf. e dir.*, 2022, 2, pp. 1 ss.

110 La classificazione è di VALDITARA, C.: *op. cit.*, pp. 257 ss. la quale osserva che "nel cercare un bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della corretta informazione e della "verità personale", un'impostazione equilibrata potrebbe essere (...) quella che vuole l'intervento del "diritto" solo laddove la notizia falsa provochi un danno immediato e diretto a un soggetto o all'intera collettività". La questione è ben approfondita anche da CALIA, A.: "Le fake news e i danni da condivisione digitale in Italia", *Cyberspazio e diritto*, 2019, 3, p. 384, la quale elabora il concetto di danni da condivisione digitale quale "strumento utile per meglio comprendere l'an, il quantum e il quomodo della lesione di rilevanti beni o interessi giuridici per via di una divulgazione online incontrollata e virale di contenuti nocivi resi difficilmente eliminabili a causa della reiterazione delle successive ripubblicazioni da parte di terzi". Cfr. Id.: "I danni da condivisione digitale: alcune categorie esemplari", *ivi*, 2020, 3, p. 489 ss. la quale pone come esempi di danni da condivisione digitale quelli derivanti dalla divulgazione di notizie idonee a provocare un danno alla salute o turbative dell'ordine pubblico; le conseguenze della diffusione di informazioni lesive dei diritti della personalità, soprattutto della reputazione e dell'immagine personale; gli effetti derivanti dalla circolazione di notizie dannose per la reputazione aziendale.

che pongono a rischio interessi individuali o collettivi tutelati dalla Costituzione<sup>111</sup>. E ciò in quanto le fake news superano il confine del diritto di critica, perché rappresentano episodi non veri, ma riportati come fatti genuini che, se diffusi via web, possono raggiungere in breve tempo un numero elevato di utenti<sup>112</sup>.

Esplicativo, in tal senso, è il provvedimento del Tribunale di Torino, del 21 aprile 2020, laddove l'autorità giudiziaria<sup>113</sup> ha stabilito che un video fake, pubblicato su un social network, in cui si diffondono, appunto, notizie false può dare diritto al risarcimento del danno non patrimoniale<sup>114</sup>, sub specie di danno morale soggettivo<sup>115</sup>, oltre alla rimozione del contenuto, all'inibitoria alla sua ulteriore diffusione e alla condanna, ex art. 614 bis c.p.c., al versamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del detto obbligo di eliminazione di quanto pubblicato<sup>116</sup>. La funzione dell'astreinte, del resto, consiste "nel coartare all'adempimento, a tutela del creditore e dell'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari"<sup>117</sup>, di guisa che, per scongiurare il rischio di vedere aumentare la misura comminata, gli utenti saranno incentivati ad adempiere.

A configurarsi, nella fattispecie, è un danno all'onore e alla reputazione il quale, come stabilito, di recente, dalla Cassazione, non è in re ipsa, poiché il danno si identifica non con la lesione all'interesse tutelato dall'ordinamento giuridico

111 MELZI D'ERIL, C.: "Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici", *Riv. dir. media*, 2017, 1, p. 64. Cfr. ID.: "Diffusione di notizie false tramite Internet e manipolazione del mercato", *Dir. informaz. e inf.*, 2012, 2, pp. 224 ss., secondo il quale solo in questi casi si possono utilizzare le categorie di legale e di illegale.

112 CALIA, A.: "I danni da condivisione digitale: alcune categorie esemplari", cit., p. 491, evidenzia le peculiarità dei cc.dd. danni da condivisione digitale e vale a dire: "la condivisione digitale attraverso le modalità di inoltro e di interazione sulle varie piattaforme social di contenuti lesivi poiché falsi, inesatti o non destinati alla divulgazione". Rilevano, altresì, la "persistenza dell'informazione immessa in rete, ossia la capacità della stessa di perdurare online resistendo ai tentativi di cancellazione; infine, la continuità, da intendersi come la possibilità di replicare potenzialmente all'infinito le azioni di condivisione dei contenuti, idonee a favorire fenomeni di "viralizzazione"".

113 Trib. Torino, 21 aprile 2020, [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 23 giugno 2020, con nota di CICCIA MESSINA, A.: "Fake news: quando l'imprenditore può chiedere il risarcimento dei danni"; e *Danno e resp.*, 2021, 1, pp. 239 ss., con nota di MONTI, S.: "Critica e web: la tutela della personalità tra nodi sciolti e da sciogliere".

114 Quanto ai danni patrimoniali, raramente viene offerta la prova dell'esistenza di un danno emergente o di un lucro cessante, eziologicamente connesso alla diffusione della notizia lesiva. Ragion per cui il danno patrimoniale, le rare volte in cui viene richiesto, non viene liquidato.

115 Trib. Roma, 3 agosto 2017, n. 15743, [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

116 Cfr. Cons. Stato, 15 luglio 2019, n. 4976, *Foro it.*, 2020, 4, III, cc. 246 ss.

117 Cass. civ., 15 aprile 2015, n. 7613, *Riv. dir. priv.*, 2016, 3, pp. 471 ss., con nota di PARDOLESI, P.: "DNA polifunzionale della responsabilità civile: recenti apporti della Cassazione"; e *Giur. it.*, 2016, 3, pp. 562 ss., con note di MENDOLA, A.: "Astreinte e danni punitivi"; e DI MAJO, A.: "I confini mobili della responsabilità civile". Va da sé che - come ben sottolinea la Corte - non si può considerare in contrasto con un principio fondamentale, desumibile dalla Costituzione o da fonti equiparate, il provvedimento di condanna al pagamento di una somma che si accresce con il protrarsi dell'inadempimento. Tanto, non solo perché nell'ordinamento giuridico italiano, in tal senso, militano già alcune ipotesi riconducibili all'astreinte, ma soprattutto, in quanto essa, anziché contrastare con un principio di ordine pubblico, pare, invece, esserne piena esplicitazione. Si tratta dei principi del giusto processo civile, contemplato all'art. 111 Cost., che il giudicante intende come "attuazione in tempi ragionevoli e con effettività delle situazioni di vantaggio", e del diritto alla libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.

ma con le conseguenze di tale violazione<sup>118</sup>. In assenza del danno al singolo individuo, il messaggio contestato, per quanto riprovevole, non fa sorgere, quindi, un'obbligazione risarcitoria.

Ad ogni modo, la prova del nocimento si “risolve nella dimostrazione di due condizioni, cioè l'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione “dolorosa” nella sfera personale del soggetto leso”<sup>119</sup>. Affinché, poi, si possa dimostrare siffatto pregiudizio, può farsi anche ricorso alle presunzioni<sup>120</sup> e, in tal caso, assumono rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima<sup>121</sup>. Indici questi che, unitamente al comportamento dell'autore dell'offesa (es. l'essersi o meno attivato per rettificare la notizia o eliminarne la circolazione), possono essere utili per la determinazione del quantum del danno non patrimoniale da doversi risarcire e, prima ancora, liquidare in via equitativa stante la natura immateriale dei beni oggetto di lesione<sup>122</sup>. L'illecito è, senza dubbio, permanente, atteso che la condotta non si esaurisce con il verificarsi dell'evento dannoso ma l'effetto pregiudizievole derivante dalle fake news si rinnova ogni volta che il contenuto falso raggiunge un altro motore di ricerca o social network<sup>123</sup>.

### III. HATE SPEECH E FAKE NEWS ONLINE: IPOTESI DI CONTRASTO AL FENOMENO.

La necessità per gli intermediari digitali di moderare i contenuti - falsi o denigratori - diffusi in internet dagli utenti, da quanto sin qui emerso, è sempre più evidente.

118 Cass. civ., 4 giugno 2020, n. 10595, *Dir. e giust.*, 5 giugno 2020.

119 Trib. Milano, 21 agosto 2018, n. 8738, *www.dejure.it*.

120 Cass. civ., 26 ottobre 2017, n. 25420, *Mass. Giust. civ.*, 2018.

121 Cfr. Trib. Roma, 10 febbraio 2020, n. 2875, *www.dejure.it*, per cui il convenuto si era reso autore di una offesa che aveva travalicato i confini della libertà di manifestazione del pensiero, ma il danno in concreto patito dall'offeso aveva appena varcato quella “soglia minima di rilevanza (o se si vuole di tolleranza) oltre la quale il pregiudizio diviene risarcibile”. L'autorità giudiziaria aveva ritenuto del tutto inverosimile infatti che il ricorrente avesse subito una qualunque “flessione della considerazione di cui gode nel mondo accademico o dell'avvocatura a causa della improvvisa uscita del convenuto, come pure è implausibile che ad una offesa di sì bassa caratura” potesse “aver fatto seguito una rilevante sofferenza in capo ad una vittima che vanta un curriculum personale e professionale di rilievo quale è quello esposto e documentato dall'attore”. Di talché l'unico pregiudizio che il Tribunale aveva ritenuto che potesse logicamente ricondursi al commento lesivo “era il momentaneo disagio che secondo l'*id quod plerumque accidit* consegue al vedersi rivolgere una parola scorretta, disagio che si ritiene adeguatamente ristorato dall'attribuzione della somma di € 2.000,00, comprensiva anche degli interessi compensativi medio tempore maturati e del danno da ritardo”.

122 Osserva, infatti, Cass. civ., 5 dicembre 2014, n. 25738, *CED Cassazione*, 2014, che “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno morale va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico”. Cfr. Cass. civ., 21 settembre 2017, n. 21932, *www.dejure.it*.

123 ANDREOLA, E.: “Fake news e danno da false informazioni in internet. I parte”, *Resp. civ. prev.*, 2020, 5, pp. 1604 ss.

Un primo strumento di intervento, cui si affidano motori di ricerca e social network, è offerto dai “verificatori di notizie”, i cc.dd. fact-checker, i quali assolvono la funzione di controllare le notizie circolanti in rete, al fine di individuare quelle che possono essere considerate non vere<sup>124</sup>, ancorché non sia semplice stabilire quali soggetti possano effettivamente essere investiti del potere di discernere il vero dal falso e, ancora di più, comprendere di quali competenze costoro debbano essere muniti al fine di assolvere nel migliore dei modi al compito loro affidato<sup>125</sup>.

O, ancora, con riferimento sempre alle fake news, potrebbe ipotizzarsi l'introduzione di una disciplina che estenda il diritto di replica e rettifica dalla stampa al web, sul modello di quanto previsto dall'art. 8 della legge stampa. A postularsi è il diritto per l'interessato di rispondere o rettificare fatti che lo riguardano, purché falsi e lesivi di diritti, e a condizione che il testo sia di dimensione contenuta e non penalmente rilevante<sup>126</sup>.

Rispetto alle notizie false, utile pare aggiungere al risarcimento del danno un rimedio inibitorio sulla falsariga di quello previsto dall'art. 840 sexiesdecies del d.lgs. n. 206/2005. E ciò in quanto il solo risarcimento del danno non risulta sufficiente ad eliminare e/o limitare certi tipi di fake news, operando la tutela solo ex post e a seguito di contenzioso. Vieppiù se si considera che ove a domandare il risarcimento sia un singolo e non un'associazione di categoria, il rimedio avrebbe una limitata efficacia solo a colui che agisce in giudizio, lasciando così privi di qualsivoglia protezione quanti non abbiano esperito azione<sup>127</sup>.

In punto di contrasto all'hate speech, invece, ad operare può essere la normativa nazionale e sovranazionale sulla tutela giurisdizionale dei soggetti discriminati. I rimedi azionabili sono quello del risarcimento economico per equivalente o le varie forme di tutela in forma specifica e inibitoria<sup>128</sup>. Manifesto è il ricorso al risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., in cui rientrano i pregiudizi derivanti dalla lesione dei diritti della persona (alla dignità, alla reputazione e all'onore) non aventi rilievo economico<sup>129</sup>.

124 Come osserva VALDITARA, C.: *op. cit.*, pp. 257 ss.

125 DEL CORONA, L.: *op. cit.*, p. 485, per la quale “inoltre, bisogna tener conto di come sussistano sempre “aree grigie”, in cui il confine tra il vero e il falso si fa labile e di come in questi casi un intervento di *fact checking* potrebbe portare a reazioni controproducenti, rafforzando derive relativistiche. Infine, dal punto di vista pratico sottoporre ad un tal tipo di scrutinio la miriade di informazioni che quotidianamente circolano sul web è compito che pare al momento tecnicamente di difficile, se non impossibile, realizzazione”.

126 Rileva MELZI D'ERIL, C.: “*Fake news* e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici”, *cit.*, p. 67, per il quale dovrebbe essere introdotta anche la possibilità per l'interessato di rivolgersi velocemente al giudice per ottenere la pubblicazione qualora questa, pur in presenza dei requisiti di legge, non fosse stata effettuata.

127 VALDITARA, C.: *op. cit.*, pp. 257 ss.

128 SPATUZZI, A.: *op. cit.*, p. 898. In giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, 21 aprile 2020, *cit.*

129 Come osserva SPATUZZI, A.: *op. cit.*, pp. 898 e 902, per cui “ciò sempre che emerga un danno ingiusto, dovendo il giudice procedere ad un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore

Può, inoltre, rendersi necessario l'utilizzo di strumenti di moderazione algoritmica e machine-learning per la rilevazione dei contenuti da rimuovere<sup>130</sup>. Se non fosse che siffatti sistemi possono determinare il rischio di censure generalizzate o, ancora, risultare viziati da bias discriminatori i quali rendono particolarmente elevato il pericolo di falsi positivi che, in quanto tali, si rivelano dannosi per l'esercizio della libertà di espressione online degli utenti e, soprattutto, delle minoranze<sup>131</sup>. Le macchine "intelligenti", infatti, nonostante il loro indiscusso potere computazionale, pongono ancora oggi problemi che investono la capacità di comprensione semantica<sup>132</sup>. Bisognerebbe, pertanto, migliorare il funzionamento degli algoritmi, apportando delle correzioni al meccanismo di sistemazione delle notizie e riducendo la possibilità di replicare i pregiudizi che si erano precedentemente già configurati<sup>133</sup>.

Si dovrebbero, in altre parole, responsabilizzare di più le piattaforme affinché adottino rimedi tecnologici efficienti a risolvere i problemi della proliferazione delle fake news e comunque sospette o dei contenuti d'odio. Ad esempio, si potrebbe richiedere che le piattaforme online blocchino l'accesso ai robot diffusori di notizie

---

del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza". Sottolinea VIGLIONE, F.: "Riflessioni sui rimedi civilistici all'*hate speech*", *Riv. dir. civ.*, 2020, 4, p. 780, che il pregiudizio nelle ipotesi di discorsi di odio, investe gli appartenenti al gruppo sociale oggetto delle espressioni di disprezzo, colpiti nella dimensione della dignità, nonché la collettività intera, che vede compromessa la presenza di un ambiente solidale.

- 130 DUNN, P.: "Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell'*hate speech*", *Riv. it. inf. e dir.*, 2022, 1, pp. 1 ss. Cfr. Id.: "Piattaforme digitali e moderazione dei contenuti d'odio: nodi giuridici e pratici", *Riv. dir. media*, 3 maggio 2021. Osserva CAGGIANO, G.: *op. cit.*, p. 50, che "l'automazione è utilizzata, sia per la generazione di contenuti da parte di soggetti che svolgono azioni di disinformazione, sia da parte delle piattaforme nella rilevazione proattiva di contenuti dubbi o problematici e nella decisione di rimuovere, etichettare, assegnare priorità".
- 131 Si pensi ai contenuti pubblicati dai membri della comunità afro americana o di quella LGBTQIA i cui usi comunicativi tipici non sono perfettamente decifrabili da alcuni *dataset*, come rammentato da DUNN, P.: "Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell'*hate speech*", *cit.*, pp. 1 ss. il quale evidenzia come "nel sistema costituzionale europeo il contrasto ai contenuti d'odio sia giustificato dall'esigenza di perseguire un'uguaglianza sostanziale di tutte le componenti sociali e come, pertanto, un'applicazione discriminatoria del divieto di *hate speech* sia in sé incoerente con il sistema di valori dell'Unione europea. Occorre", per l'a., "un ripensamento delle strategie legislative nell'ottica di offrire più adeguate garanzie, sostanziali e procedurali, a tutela della libertà di espressione e del diritto di non discriminazione dei gruppi marginalizzati".
- 132 DUNN, P.: "Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell'*hate speech*", *cit.*, p. 5, per cui laddove "si implementi un sistema più "permissivo", vi sarà un rischio minore di falsi positivi a fronte di un maggior numero di contenuti illeciti, o contrari alle condizioni di utilizzo, rimasti impuniti; mentre un sistema più "severo" sarà, all'opposto, più difficilmente eludibile ma più probabilmente esposto al rischio di falsi positivi".
- 133 Così, MARCHETTI, G.: "Le *fake news* e il ruolo degli algoritmi", *Riv. dir. media*, 2020, 1, p. 33, per la quale sembra difficile che le soluzioni algoritmiche possano essere efficaci sul piano del contrasto alle *fake news*. Osserva ZICCARDI, G.: "Profilazione dell'individuo, *big data* e metadati: comprendere le tecnologie attuali per comprendere i contenuti d'odio online", *cit.*, p. 61, che "il rovescio della medaglia è che simili sistemi possano togliere, all'uomo, la facoltà di scelta e di valutazione, sino a prospettare la possibilità della già vista dittatura dell'algoritmo, dove saranno i computer a prendere decisioni anche su un tema così delicato e idoneo a violare diritti fondamentali quale il censurare un'espressione".

false i quali sfruttano la profilazione degli utenti effettuata dagli algoritmi cc.dd. di raccomandazione per influenzare singoli e gruppi di utenti<sup>134</sup>.

Merita attenzione, in tale contesto, anche l'idea di dare spazio ad un nuovo paradigma di distribuzione delle notizie nel mondo digitale, e, quindi, all'utilizzo di un "certificatore dei contenuti pubblicati", offerto dalla blockchain, la quale, da un lato, dovrebbe certificare - appunto - l'attendibilità dell'autore dei messaggi pubblicati in rete e, dall'altro, potrebbe tracciare il percorso effettuato dai contenuti, in misura tale da poter sempre risalire alla fonte della notizia<sup>135</sup>.

Una ulteriore soluzione prospettata sarebbe quella di istituire, per ogni social network, una ODR composta da arbitri designati dalla società di gestione della piattaforma, da associazioni di utenti e da rappresentanti dello Stato e che operi previo contraddittorio tra hosting provider ed utente. In tal misura, l'intermediario verrebbe, però, esonerato da specifiche responsabilità connesse alla mancata rimozione di alcuni contenuti. Nel medesimo verso, si è ipotizzata l'istituzione di giudici specializzati o di autorità indipendenti che siano dotati del potere di intervenire per far rimuovere dalla rete i contenuti palesemente falsi o illegali o lesivi dei diritti fondamentali<sup>136</sup>.

Più interessante è l'idea - seppur contrastata - di un controllore pubblico, vale a dire di una "Autorità Pubblica della Verità", cui affidare il compito di identificare i contenuti on line falsi o illegali ovvero quelli lesivi di diritti fondamentali della persona<sup>137</sup>. Si postula, così, una cooperazione funzionale all'eliminazione dei contenuti illeciti dalla rete, per effetto della intensificazione del confronto tra social network e autorità pubblica in relazione all'attività di monitoraggio delle fake news o alla diffusione di discorsi d'odio<sup>138</sup>. In tal misura, il diritto alla libertà di espressione sarebbe garantito anche dall'impegno dell'attore pubblico proteso a perseguire uno

134 GHIDINI, G.; MASSOLO, A.: "Fake news: responsabilità, non censura", *Dir ind.*, 2017, 4, pp. 355. Osserva, infatti, MARCHETTI, G.: *op. cit.*, p. 31, che le fake news hanno successo "perché sono sapientemente create, grazie agli algoritmi, da coloro che conoscono le tendenze, le opinioni e le convinzioni degli utenti".

135 PIRAS, A.: "Fake news e nuove tecnologie: la Blockchain può realmente essere la nuova frontiera della lotta alla disinformazione in rete?", *www.andig.it*, 10 luglio 2020.

136 PASSARELLI, G.: *op. cit.*, p. 1205, per cui questa soluzione potrebbe garantire maggior affidabilità, celerità e imparzialità dell'*hosting provider* e, pertanto, anche una adeguata tutela dell'utente. *Contra*, FROSINI, T.E.: "No news is fake news", *Dir. pubbl. comp. eur.*, 4, 2017, p. 5 s.

137 PITRUZZELLA, G.; POLLICINO, O.; QUINTARELLI, S.: *op. cit.*, pp. 50 ss.; ZANON, N.: "Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'Autorità Pubblica della Verità?" (A margine di PITRUZZELLA, G.; POLLICINO, O.; QUINTARELLI S.: "Parole e potere - Libertà d'espressione, hate speech e fake news, Milano, Egea, 2017)", *Riv. dir. media*, 2018, 1, p. 14. *Contra*, MONTI, M.: "Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale", *Riv. it. inf. e dir.*, 2019, 1, pp. 35 ss., per cui tale Autorità potrebbe configurare una sorta di censura che si aggiungerebbe a quella privatizzata e gestita dalle piattaforme, come osserva pure DE RADA, D.: "Fake news: tra diritto soggettivo ad essere informati e ricerca di una regolamentazione", *www.giustiziacivile.com*, 11 maggio 2021.

138 DE GREGORIO, G.: *op. cit.*, p. 105. Al riguardo, cfr. STANZIONE, P.: "Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio", *www.garanteprivacy.it*, 13 luglio 2021, il quale individua il punto più delicato della tutela della persona (e in particolare della dignità) *on line* nella promozione della cooperazione attiva delle piattaforme, pur senza renderle arbitre delle libertà fondamentali.

scopo di interesse pubblicistico, quale la repressione della circolazione di notizie false<sup>139</sup> o discriminatorie. Il fine, senza dubbio, è quello di applicare le sanzioni previste dalle condizioni d'uso del social network solo a seguito di una motivata valutazione delle attività dell'utente.

#### IV. LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIAL NETWORK PROVIDER NEL C.D. DIGITAL MARKETPLACE OF IDEAS.

In tale contesto, gli intermediari informatici svolgono, dunque, un'ampia gamma di attività, tra cui quelle di piattaforme pubblicitarie online, motori di ricerca, social media o fornitori di contenuti creativi<sup>140</sup>.

Deve allora vagliarsi la responsabilità della società di gestione del social media ogniqualvolta abbia omesso di accertare o vigilare su contenuti lesivi della personalità di terzi<sup>141</sup>. Si pensi al caso della mancata rimozione di post o commenti discriminatori o falsi lesivi di valori fondamentali, la cui tutela è imposta anche da norme sovranazionali<sup>142</sup>.

In via di controllo successivo, si è ipotizzata, in caso di inserimento in piattaforma di contenuti pericolosi, la possibilità che il provider verifichi la natura della comunicazione<sup>143</sup>, rivolgendosi direttamente al soggetto che ha caricato il contenuto sospetto ed eventualmente segnalando i messaggi veicolati<sup>144</sup>.

La disposizione normativa da applicare risulta, senza dubbio, l'art. 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (attuato dal d.lgs. n. 70/2003, all'art. 16), da leggere in combinato disposto con il considerando n. 46 della medesima. Da essi

---

139 DE GREGORIO, G.: *op. cit.*, p. 104.

140 STAZI, A.: "Multiformi approcci dei Paesi dell'Asia estremo-occidentale e dell'Oceania alla responsabilità degli intermediari online: una panoramica comparatistica da una prospettiva occidentale", *Dir. informaz. e inf.*, 2018, 2, pp. 233 ss.; CALIFANO, L.: "La libertà di manifestazione del pensiero in rete...: nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network", *federalismi.it*, 17 novembre 2021.

141 Utile si rivela il rinvio alla triste vicenda che ha visto coinvolta Tiziana Cantone. Il riferimento è all'ordinanza del 10 agosto 2016, *www.iurisprudenzia.it*, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dall'attrice, con l'emissione di un'ordinanza che imponeva a Facebook "l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post contenente immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della ricorrente". Nell'ordinanza di Napoli Nord si legge che "se la responsabilità del provider è indiscussa nell'ipotesi in cui è il provider medesimo a porre in essere un illecito (come avviene per i c.d. Content Providers), ben più complessa è la questione che si pone quando dei soggetti terzi, sfruttando dei servizi quale l'hosting, commettono degli illeciti, come è avvenuto nel caso di specie". Per una interessante ricostruzione si rinvia a CAMILLETI, F.: "Alcune considerazioni sui profili giuridici dei social network", *Contratti*, 2017, 4, pp. 451 ss.

142 L'osservazione è di PASSARELLI, G.: *op. cit.*, pp. 1195 ss.

143 Osserva TERLIZZI, G.: "Autonomia e controlli e nuovi mezzi di comunicazione", *www.juscivile.it*, 2018, 2, p. 249, che "si tratta allora di rivisitare i problemi posti dal binomio "autonomia e controllo" nel nuovo contesto dei mezzi di comunicazione di massa". Il riferimento è, tra gli altri, al "controllo ex post, riguardante la responsabilità dell'internet provider per la violazione dei diritti dei singoli, nel rapporto con la libertà di informazione".

144 È la soluzione postulata da CIANI, J.; TAVELLA M.: *op. cit.*, p. 517.

si ricava che il prestatore di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio<sup>145</sup>, non è di queste ultime responsabile a condizione che non abbia svolto un ruolo attivo volto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati<sup>146</sup>. Più precisamente, le piattaforme online, come i social network, risultano destinatarie di tale previsione normativa in quanto prestatori di servizi di hosting che, peraltro, non si limitano a memorizzare informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, provvedendo anche alla diffusione al pubblico<sup>147</sup>. Nel caso dei social network, a ben vedere, l'attività svolta dall'internet service provider non è di mera trasmissione, memorizzazione ovvero ospitalità del contenuto in rete, configurandosi a tutti gli effetti una gestione imprenditoriale del servizio che, in quanto tale, genera ricchezza al pari di una qualunque attività lucrativa. Ed infatti, i social network provider non si limitano a svolgere un'attività di hosting neutrale, ma intervengono direttamente "nell'organizzazione, nella gestione e talvolta anche nell'editing dei contenuti, al fine di aumentare i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria"<sup>148</sup>.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per verificare se sia o meno applicabile l'esenzione da responsabilità di cui all'art. 16, d.lgs. n. 70/2003, occorre valutare se il ruolo svolto dal prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, determinante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza, o se, invece, questi svolga una funzione attiva volta a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali dati con conseguente applicazione delle regole della responsabilità aquiliana ove si configuri un illecito<sup>149</sup>.

È la Cassazione a rilevare che, in tale ultima evenienza, a delinarsi non è una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, ma una responsabilità per fatto

145 Ai sensi dell'art. 2, lett. d), della direttiva 2000/31/CE, "destinatario del servizio" è la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni.

146 In sede di commento alla direttiva 2000/31/CE, cfr. ZENO ZENCOVICH, V.: *Profili attivi e passivi della responsabilità dell'utente in Internet*, in PALAZZO, A.; RUFFOLO, U.: (a cura di), *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 195 ss.; RICCIO, G.M.: *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 57 ss.; SICA, S.: *Le responsabilità civili*, in TOSI, E.: (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 127 ss.

147 Al riguardo, cfr. RICCIO, G.M.: "Social networks e responsabilità civile", *Dir. informaz. e inf.*, 2010, 6, pp. 870 ss.

148 ALLEGRI, M.R.: "Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti", *Riv. it. inf. e dir.*, 2017, 1-2, p. 71.

149 Corte Giustizia UE, 12 luglio 2011, C-324/09; Corte Giustizia UE, 23 marzo 2010, C-324/09, C 236/08, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu). Si ricordi che il considerando n. 42 della direttiva CE 31/2000 prevede che "le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate".



proprio colpevole, non potendo un'implicazione del prestatore di servizi restare esclusa ove questi abbia avuto una conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure da altri<sup>150</sup>. È evidente che non si possano imporre obblighi di sorveglianza generale ai fornitori di servizi di accesso ad Internet<sup>151</sup>, potendo una responsabilità sorgere solo in presenza di una specifica richiesta cui non si è ottemperato, come una diffida di rimozione proveniente dal soggetto leso o un ordine dell'autorità (cfr. art. 17, comma 3, d.lgs. n. 70/2003)<sup>152</sup>. In altre parole, l'hosting provider è responsabile della illiceità dei contenuti ospitati sulla piattaforma se non li ha rimossi immediatamente o se ha continuato a pubblicarli nonostante ne fosse stato informato dal titolare del diritto leso o da altro soggetto; se, per colpa grave, non abbia riscontrato l'illiceità; se, infine, avuta la possibilità di attivarsi per rimuovere i contenuti lesivi, non si sia mosso in tal senso<sup>153</sup>. A configurarsi è pertanto un concorso sopravvenuto nel medesimo illecito che da monosoggettivo diventa plurisoggettivo, connotandosi di due distinte modalità. Una di esse è cronologicamente precedente, commissiva, e posta in essere dall'utente; l'altra è, invece, successiva, di tipo omissivo, ed è realizzata dal provider, la cui responsabilità è quindi limitata alle conseguenze risarcitorie derivate solo dalle condotte tenute dopo la violazione a lui imputabile, non potendosi estendere a quelle determinate dalla condotta anteriore, le quali restano a carico dell'utente<sup>154</sup>. Chiaramente, ai fini del giudizio di responsabilità del prestatore, occorre l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie, "ovvero, la condotta, consistente nell'inerzia; l'evento, quale fatto pregiudizievole ed antidoveroso altrui; il nesso causale, mediante il c.d.

150 Cfr. Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 7708, *Giur. it.*, 2019, 12, c. 2604, con nota di R. BOCCHINI, "La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP". Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Catania, 29 giugno 2004, *Dir. informaz. e inf.*, 2004, p. 466; Trib. Milano, 2 marzo 2009, *ivi*, 2009, p. 521 ss.; Trib. Roma, 15 dicembre 2009, *ivi*, 2009, pp. 521 ss.; Trib. Roma, 11 febbraio 2010, *ivi*, 2010, p. 275 ss.; Trib. Milano, 24 febbraio 2010, *Riv. dir. ind.*, 2010, p. 328 s.

151 L'art. 17 del d.lgs. n. 70/2003, rubricato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza" prevede che il provider, nelle prestazioni dei servizi di cui agli artt. 14-16, "non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite".

152 Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto dei servizi di cui agli artt. 14, 15 e 16, d.lgs. n. 70/2003, nel caso in cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso ad un dato contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente. Al riguardo, in giurisprudenza, si segnala Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016, *Giur. it.*, 2017, 3, pp. 629 ss., con nota di BOCCHINI, R.: "La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti" per cui "sussiste la responsabilità dell'internet service provider per le informazioni oggetto di "hosting" (memorizzazione durevole) allorché il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l'informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l'ulteriore diffusione della stessa e ciò pur in assenza di un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, né integrandosi alcuna posizione di garanzia".

153 Cass. civ., 16 settembre 2021, n. 25070, *Dir. e giust.*, 17 settembre 2021. Nella giurisprudenza di merito, cfr. App. Milano, 7 gennaio 2015, *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, II, p. 4; Trib. Roma, sez. spec. Impr., 5 maggio 2016, *www.dejure.it*; Trib. Roma, 27 aprile 2016, *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, II, p. 3.

154 Osserva Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

giudizio controfattuale, allorché l'attivazione avrebbe impedito l'evento, anche con riguardo (...) alla sua protrazione; l'elemento soggettivo della fattispecie"<sup>155</sup>.

La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali, del 15 dicembre 2020<sup>156</sup>, da ultimo, ipotizza di sopprimere gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE riproducendoli nel Regolamento e mantenendo le esenzioni dalla responsabilità per tali prestatori, conformemente, però, alla delineata interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si prevede, nella specie, un rafforzamento degli obblighi a carico della piattaforma, soprattutto con riguardo alla rimozione del contenuto illecito con conseguente responsabilità in caso di inerzia<sup>157</sup>. A tal fine, e senza pregiudicare il Regolamento n. 2016/679, si propone l'introduzione di un nuovo sistema di segnalazione di contenuti illeciti da parte degli utenti della piattaforma, garantendo a questi ultimi una comunicazione trasparente su come le piattaforme erogano i servizi di pubblicità online, nonché sulle motivazioni in presenza delle quali queste blocchino un account, oppure rimuovano un contenuto o un post. L'obiettivo evidente è quello di salvaguardare l'indipendenza della rete e la libertà di espressione, mai avulse, però, da un controllo sui contenuti divulgati e sui soggetti che potrebbero essere danneggiati dagli illeciti telematici<sup>158</sup>.

In tal senso, il Parlamento Europeo, in data 5 luglio 2022, ha approvato il Digital Services Package, composto dal Digital Services Act e dal Digital Markets Act, aventi, tra gli altri, l'obiettivo di introdurre un adeguato apparato di procedure di contrasto ai contenuti illegali online - incitamento all'odio o alla violenza e informazioni diffamatorie - imponendo alle grandi piattaforme informatiche un comportamento diligente nonché una maggiore responsabilità sul controllo e sulla moderazione dei contenuti divulgati in rete, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali<sup>159</sup>.

---

155 Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 7708, cit.

156 *Proposal for a Regulation on a Single Market for Digital Services* (COM/2020/825 final).

157 Sintetizza, efficacemente, MAZZARELLA, M.: "La responsabilità degli *hosting provider* sulle piattaforme digitali", *Giorn. dir. amm.*, 2021, 3, pp. 396 ss. (nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 ottobre 2021, n. 11036), che "vige dunque un *favor* rispetto al prestatore di servizi: egli è esonerato dalla responsabilità civile extracontrattuale, tranne nel caso in cui, per colpa, non si comporti diligentemente, non tentando di prevenire o evitare eventuali condotte illecite. Non sussiste in ogni caso in capo ad esso, conclude l'a. "un obbligo di controllo dei contenuti da lui memorizzati".

158 In merito, sia consentito un rinvio a MENDOLA, A.: *Influencer marketing e indebito condizionamento del consumatore c.d. follower: profili di responsabilità*, in MENDOLA A.; CARRUBBO L., *Le scelte "inconsapevoli" nelle nuove dinamiche d'acquisto. Il neuromarketing e la tutela del consumatore-follower*, Milano, Wolters Kluwer - Cedam, 2022, pp. 195 ss.

159 Per ciò che riguarda le società di *hosting* l'art. 5, par. 1, del DSA impone di agire per rimuovere i contenuti illeciti o per disabilitare l'accesso agli stessi, non appena tali società acquisiscono la conoscenza di contenuti illeciti, decretando la fine dell'irresponsabilità dell'impresa sulla base della avvenuta conoscenza della detta attività.

## BIBLIOGRAFIA

ABBONDANTE, F.: "Il ruolo dei *social network* nella lotta all'*'hate speech'*: un'analisi comparata fra l'esperienza statunitense e quella europea (*The Role of Social Networks in the Fight Against Hate Speech: A Comparative Analysis between the USA and the European Experience*)", *Riv. it. inf. e dir.*, 2017, 1-2, pp. 41 ss.

AGNINO, F.: "Fino a che punto è possibile disporre contrattualmente dei propri diritti? (vedi contratto *facebook*)", *Giur. merito*, 2012, 12, pp. 2555 ss.

ALAGNA, I.: "Facebook deve risarcire il danno all'utente se lo banna ingiustamente dal *social network*", *www.ridare.it*, 28 febbraio 2022, (nota ad App. L'Aquila, 9 novembre 2021).

ALBERTINI, L.: "Responsabilità di Facebook per chiusura immotivata dell'*account* con distruzione dei dati ivi presenti. Sul rapporto giuridico utente/piattaforma: tra protezione e commercializzazione dei dati personali", *www.medialaws.eu*, 11 giugno 2021 (nota a Trib. Bologna, 10 marzo 2021).

ALLEGRI, M.R.: "Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei *social network provider*, per i contenuti prodotti dagli utenti", *Riv. it. inf. e dir.*, 2017, 1-2, pp. 71 ss.

ANDREOLA, E.: "Fake news e danno da false informazioni in internet. I parte", *Resp. civ. prev.*, 2020, 5, pp. 1604 ss.

ALPA, G.: "Autonomia privata, diritti fondamentali e 'linguaggio dell'odio'", *Contr. e impr.*, 2018, 1, pp. 45 ss.

APA, E.: *La pubblicità commerciale*, Napoli, Jovene, 2011.

ATTIAS L.; SCORZA G.: "La consapevolezza digitale al servizio dell'etica", *Dir. informaz. e inf.*, 2019, 6, pp. 1191 ss.

BASSINI, M.: "Libertà di espressione e *social network*, tra nuovi 'spazi pubblici' e 'poteri privati'. Spunti di comparazione", *Riv. dir. media*, 2021, 2, pp. 43 ss.

BASSINI M.; VIGEVANI G.: "Primi appunti su *fake news* e dintorni", *Riv. dir. media*, 2017, 1, pp. 16 ss.

BIANCHI, P.: *Piesczek e l'Independent Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura collaterale*, *Consulta online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 10 febbraio 2020, pp. 6 s.

BLASCO, B.: "Falsità della recensione in *internet*, *astroturfing* e scorrettezza delle pratiche commerciali", *Contratti*, 2017, 2, pp. 231 ss.

BOCCHINI, R.: "La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP", *Giur. it.*, 2019, 12, cc. 2604 ss. (nota a Cass. civ., 19 marzo 2019, n. 7708).

BOCCHINI, R.: "La responsabilità di *Facebook* per la mancata rimozione di contenuti illeciti", *Giur. it.*, 2017, 3, pp. 629 ss. (nota a Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016).

BRUNO, B.: "Pluralismo dell'informazione politica sui *media*. Criticità ed esigenze di regolazione del *web*", *Dir. internet*, 2021, 1, pp. 3 ss.

CAGGIANO, G.: "Il contrasto alla disinformazione tra nuovi obblighi delle piattaforme *online* e tutela dei diritti fondamentali nel quadro del *Digital Service Act* e della co-regolamentazione", *Papers di diritto europeo*, 2021, 1, pp. 48 ss.

CALIA, A.: "I danni da condivisione digitale: alcune categorie esemplari", *Cyberspazio e diritto*, 2020, 3, pp. 489 ss.

CALIA, A.: "Le *fake news* e i danni da condivisione digitale in Italia", *Cyberspazio e diritto*, 2019, 3, pp. 369 ss.

CALIFANO, L.: "La libertà di manifestazione del pensiero in rete...; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. *Fake news*, *hate speech* e profili di responsabilità dei *social network*", *federalismi.it*, 17 novembre 2021.

CALPONA, E.: "Congelamento della pagina *Facebook* e lesione dei diritti all'identità e all'immagine", *Juscivile*, 2019, 3, pp. 292 ss. (nota a Trib. Pordenone, 10 dicembre 2018).

CAMILLETTI, F.: "Alcune considerazioni sui profili giuridici dei *social network*", *Contratti*, 2017, 4, pp. 451 ss.

CAMPAGNOLI, M.N.: "*Social media* e *information disorder*: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte prima - Le *fake news*)", *www.dirittifondamentali.it*, 2020, 2, pp. 1525 ss.

CAROTA, L.: "Diffusione di informazioni in rete e affidamento sulla reputazione digitale dell'impresa", *Giur. comm.*, 2017, 4, pp. 624 ss.

CARUSO, C.: *Ai confini dell'abuso del diritto: l'Hate Speech nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in MEZZETTI L.; MORRONE A. (a cura di), *Lo*

strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo. Atti del Convegno internazionale di studi, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 339 ss.

CASAROSA, F.: "L'approccio normativo europeo verso il discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un sistema di "enforcement" efficiente ed efficace e la tutela della libertà di espressione", *Questionegiustizia.it*, 2020.

CASSANO, G.: "Il caso Trump, la cacciata dai social media e il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell'era digitale", *Dir. Internet*, 2021, 2, pp. 215 ss.

CASSANO, G.: "Gira la ruota per CasaPound, a Siena prevale il regime privatistico del rapporto, ed il profilo rimane disattivato", *Dir. internet*, versione online, 21 gennaio 2020 (nota a Trib. Siena, 19 gennaio 2020).

CASTELLANETA, M.: "Responsabilità del politico per commenti altrui su Facebook: conforme alla Convenzione europea la 'tolleranza zero' nei casi di messaggi d'odio", *Riv. dir. media*, 2021, 3, pp. 211 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 2 settembre 2021).

CASTELLANETA, M.: "Non c'è responsabilità oggettiva dei portali che pubblicano commenti senza filtro se non c'è incitamento all'odio", *Guida al dir.*, 2016, 11, pp. 104 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 2 febbraio 2016).

CICCIA MESSINA, A.: "Fake news: quando l'imprenditore può chiedere il risarcimento dei danni", *www.quotidianogiuridico.it*, 23 giugno 2020 (nota a Trib. Torino, 21 aprile 2020).

COLOMBO, F.: "Controllo, identità, parresia. Un approccio foucaultiniano al web 2.0", *Comunicazioni sociali*, 2012, 2, pp. 197 ss.

CUNIBERTI, M.: "Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di contro", *Riv. dir. media*, 2017, 1, p. 35 ss.

D'ANTONIO, V.; STANZIONE, M.G.: *Libertà di espressione e privacy nel dialogo delle Corti*, in *Comunicazione, linguaggi e società*. Studi in onore di Annibale Elia, Bogotà, Penguin Random House Grupo Editorial, 2022, p. 125.

DE GREGORIO, G.: "The market place of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?", *Riv. dir. media*, 2017, 1, p. 92 ss.

DEL CORONA, L.: "Social Media e la disinformazione scientifica: spunti per un cambiamento di rotta alla luce dell'esperienza statunitense ed europea", *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VILLASCHI, P., 2021, 3, pp. 483 ss.

DELLA BRUNA, E.: "Ingannevolezza della comunicazione commerciale, (in) adeguatezza organizzativa e responsabilità degli *internet providers* (il caso *Tripadvisor*)", *Riv. dir. impr.*, 2016, 2, pp. 405 ss.

DE RADA, D.: "'Fake news': tra diritto soggettivo ad essere informati e ricerca di una regolamentazione", [www.giustiziacivile.com](http://www.giustiziacivile.com), 11 maggio 2021.

DI MAJO, A.: "I confini mobili della responsabilità civile", *Giur. It.*, 2016, 3, pp. 572 ss. (nota a Cass. civ., 15 aprile 2015, n. 7613).

DUNN, P.: "Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell'*hate speech*", *Riv. it. inf. e dir.*, 2022, 1, pp. 1 ss.

DUNN, P.: "Piattaforme digitali e moderazione dei contenuti d'odio: nodi giuridici e pratici", *Riv. dir. media*, 3 maggio 2021.

FALCONI, F.: "Diffamazione via *hyperlinking* e tutela della libertà di informazione *on-line*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 5, pp. 1024 ss. (nota a Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2019).

FALLETTA, P.: "Controlli e responsabilità dei *social network* sui discorsi d'odio *online*", *Riv. dir. media*, 2020, 1, pp. 146 ss.

FALLETTI, E.: "Politici su *Twitter*: le decisioni delle corti straniere", [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 18 luglio 2019.

FLAMINIO, S.: "Lotta alle *fake news*: dallo stato dell'arte a una prospettiva di regolamentazione per il 'vivere digitale' a margine del *Digital Services Act*", *Riv. it. inf. e dir.*, 2022, 2, pp. 1 ss.

FRANCESCHELLI, V.: "*Fake news* e *Social networks*: riflessi sul diritto d'autore e concorrenza", *Dir. ind.*, 2019, 2, pp. 141 ss.

FROSINI, T.E.: "Il costituzionalismo nella società tecnologica", *Dir. informaz. e inf.*, 2020, 3, pp. 465 ss.

FROSINI, T.E.: "*No news is fake news*", *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2017, 4, pp. 5 ss.

GALIMBERTI, M.: "La disinformazione: profili regolatori e *policy*", *Dir. pen. cont.*, 2021, 4, pp. 251 ss.

GALLI, C.: "*Social media*, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra *influencer*, *trend setters*, *fake news* e pubblicità", *Dir. ind.*, 2019, 2, pp. 122 ss.

GASPARINI, I.: "L'odio ai tempi della rete: le politiche europee di contrasto all'*online hate speech*", *Jus*, 2017, 3, pp. 505 ss.

GELLI, R.: "False recensioni su *Tripadvisor*: accolta l'azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato", *Corr. giur.*, 2016, 1, pp. 78 ss. (nota a Trib. Venezia, 24 febbraio 2015).

GHIDINI G.; MASSOLO A.: "*Fake news*: responsabilità, non censura", *Dir ind.*, 2017, 4, pp. 355.

GIANNONE CODIGLIONE, G.: *Internet e tutele di diritto civile*, Torino, Giappichelli, 2020.

GIANNONE CODIGLIONE, G.: "Legge per migliorare la tutela dei diritti sui *social network*", *Riv. dir. media*, 2019, 1, pp. 328 ss.

GIANNONE CODIGLIONE, G.: "La nuova legge tedesca per l'*enforcement* dei diritti sui *social media*", *Dir. informaz. e inf.*, 2017, 4-5, pp. 723 ss.

GIANNONE CODIGLIONE, G.: "Reputazione *on line*, sistemi di *rating* e anonimato in una recente decisione della Corte di Cassazione tedesca", *Dir. informaz. e inf.*, 2015, 1, pp. 169 ss. (nota a BGH, 23 settembre 2014).

GIUBILEO, A.: "Il nuovo *Oversight Board* istituito per il controllo dei contenuti su *Facebook* alla luce delle sue prime decisioni: tra natura paragiurisdizionale e tutela della libertà d'espressione", *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VILLASCHI, P., 2021, 3, pp. 179 ss.

GOLIA, A. JR.: "L'antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione politica, libertà d'espressione *online* e democrazia (non) protetta in *CasaPound c. Facebook* e *Forza Nuova c. Facebook*", *federalismi.it*, 2020, 18, pp. 162 ss.

GRANDINETTI, O.: "*Facebook vs. CasaPound* e *Forza Nuova*, ovvero la disattivazione di pagine *social* e le insidie della disciplina multilivello dei diritti fondamentali", *Riv. dir. media*, 2021, 1, pp. 173 ss.

LO PRESTI, I.: "*CasaPound, Forza Nuova e Facebook*. Considerazioni a margine delle recenti ordinanze cautelari e questioni aperte circa la relazione tra partiti politici e *social network*", *Quaderni costituzionali*, 2020, pp. 2 ss.

MAGNANI, C.: "Libertà di espressione e *fake news*, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica", *www.costutuzionalismo.it*, 4 aprile 2019.

MARCHETTI, G.: "Le *fake news* e il ruolo degli algoritmi", *Riv. dir. media*, 2020, 1, pp. 29 ss.

MARTINELLI, S.: "La chiusura dell'*account facebook* di un'associazione: quale tutela?", *Giur. it.*, 2021, 10, pp. 2089 ss. (nota a Trib. Trieste, 27 novembre 2020).

MAZZA, P.: "L'esperibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. a seguito della disattivazione dell'*account* su *Facebook*: l'ultimo episodio della saga chiude (ma non del tutto) le porte alla concessione della tutela d'urgenza", *Dir. internet*, 2021, 1, pp. 97 ss.

MAZZARELLA, M.: "La responsabilità degli *hosting provider* sulle piattaforme digitali", *Giorn. dir. amm.*, 2021, 3, pp. 396 ss. (nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 ottobre 2021, n. 11036).

MAZZOLAI, B.: "*Hate speech* e comportamenti d'odio in rete: il caso *Forza Nuova* c. *Facebook*", *Dir. informaz. e inf.*, 2020, 3, pp. 581 ss.

MAZZOLAI, B.: "La censura su piattaforme digitali private: il caso *Casa Pound* c. *Facebook*", *Dir. informaz. e inf.*, 2020, 1, pp. 109 ss.

MELZI D'ERIL, C.: "*Fake news* e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici", *Riv. dir. media*, 2017, 1, pp. 64 ss.

MELZI D'ERIL, C.: "Diffusione di notizie false tramite *Internet* e manipolazione del mercato", *Dir. informaz. e inf.*, 2012, 2, pp. 224 ss.

MENDOLA, A.: "Atto di consumo e libertà di scelta nel *social media marketing*", *Riv. dir. priv.*, 2022, 3, pp. 423 ss.

MENDOLA, A.: Influencer marketing e *indebito condizionamento del consumatore* c.d. follower: *profili di responsabilità*, in MENDOLA A.; CARRUBBO L.: *Le scelte "inconsapevoli" nelle nuove dinamiche d'acquisto. Il neuromarketing e la tutela del consumatore-follower*, Milano, Wolters Kluwer - Cedam, 2022, pp. 195 ss.

MENDOLA, A.: "Astreinte e danni punitivi", *Giur. it.*, 2016, 3, pp. 562 ss. (nota a Cass. civ., 15 aprile 2015, n. 7613).

MONTELEONE, A.G.: "Le piattaforme come strumenti di creazione di contenuti. L'incerta regolazione degli *user-adapted content* nella proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale", *Riv. dir. media*, 2019, 1, pp. 126 ss.

MONTI, M.: "Lo *strengthened Code of Practice on Disinformation*: un'altra pietra della nuova fortezza digitale europea?", [www.medialaws.eu](http://www.medialaws.eu), 30 agosto 2022.



MONTI, M.: "La Corte Suprema statunitense e il potere delle piattaforme digitali: considerazione sulla privatizzazione della censura a partire da una *concurring opinion*", *Dpce online*, 2021, 2, pp. 1 ss. (commento a Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Joseph R. Biden, Jr. v. Knight First Amendment Institute*, 593 U.S.).

MONTI, S.: "Critica e web: la tutela della personalità tra nodi sciolti e da sciogliere", *Danno e resp.*, 2021, 1, pp. 239 ss. (nota a Trib. Torino, 21 aprile 2020).

MONTI, M.: "La disinformazione *online*, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione europea (*Code of practice on disinformation*)", *federalismi.it*, 24 aprile 2020.

MONTI, M.: "Il *Code of Practice on Disinformation* dell'UE: tentativi in fieri di contrasto alle *fake news*", *Riv. dir. media*, 2019, 1, pp. 328 ss.

MONTI, M.: "Privatizzazione della censura e *Internet platforms*: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale", *Riv. it. inf. e dir.*, 2019, 1, pp. 35 ss.

MULA, D.: *La responsabilità del portale*, in BIANCA, M.; GAMBINO, A.; MESSINETTI, R. (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 73 ss.

MUSIO, A.: "Il contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali nel D.Lgs. n. 173/2021", *Dir. internet*, 2022, 2, pp. 202 ss.

NARDI, V.: "I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'*internet service provider*?", *Dir. pen. cont.*, 7 marzo 2019, pp. 1 ss.

PAGANO, G.: "Il *Code of Practice on Disinformation*. Note sulla natura giuridica di un atto misto di autoregolazione", *federalismi.it*, 5 giugno 2019.

PALOMBINO, G.: "Le *fake news* ai tempi del coronavirus: note all'ordinanza del Tribunale di Roma n. 41450/2020 e alle ordinanze del Tribunale di Milano nn. 13489/2021, 20390/2021 e 26248/2021", *Dir. merc. tecn.*, 29 settembre 2021, pp. 1 ss.

PARDOLESI, P.: "DNA polifunzionale della responsabilità civile: recenti apporti della Cassazione", *Riv. dir. priv.*, 2016, 3, pp. 471 ss. (nota a Cass. civ., 15 aprile 2015, n. 7613).

PASSARELLI, G.: "La metamorfosi dei *social media*. La rilevanza sociale nell'attuale agorà digitale di un servizio 'privatistico'", *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 5, pp. 1196 ss.

PETRUSO, R.: "Responsabilità delle piattaforme *online*, oscuramento di siti *web* e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo", *Dir. informaz. e inf.*, 2018, 3, pp. 511 ss.

PICCIRILLO, F.: "Europa e disinformazione: luci ed ombre del rapporto sulle *fake news*", *www.quotidianogiuridico.it*, 21 maggio 2018.

PICCIRILLO, F.: "Le strategie europee di contrasto alle *fake news*: il report della Commissione europea", *www.quotidianogiuridico.it*, 24 aprile 2018.

PIRAS, A.: "*Fake news* e nuove tecnologie: la *Blockchain* può realmente essere la nuova frontiera della lotta alla disinformazione in rete?", *www.andig.it*, 10 luglio 2020.

PITRUZZELLA, G.: "La libertà di informazione nell'era di *Internet*", *Riv. dir. media*, 2018, 1, p. 31.

PITRUZZELLA, G.; POLLICINO, O.; QUINTARELLI, S.: *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017.

PIZZETTI, F.: "*Fake news* e allarme sociale: responsabilità, non censura", *Riv. dir. media*, 2017, 1, pp. 53 ss.

POLLICINO, O.: "La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di *Internet*", *Riv. dir. media*, 2018, 1, pp. 8 ss.

QUARTA, A.: "Disattivazione della pagina *Facebook*. Il caso *CasaPound* tra diritto dei contratti e bilanciamento dei diritti", *Danno e resp.*, 2020, 4, pp. 489 ss. (nota a Tribunale di Roma, 12 dicembre 2019).

QUARTA, A.: "*Property vs. Freedom of Speech*: cronache americane di un cortocircuito metropolitano", *Pol. diritto*, 2015, 1, pp. 157 ss.

RICCIO, G.M.: *La giurisprudenza su Facebook/Casa Pound e l'esigenza di eteroregolazione del contratto con il social network*, in STANZIONE P.: (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 339 ss.

RICCIO, G.M.: "*Social networks* e responsabilità civile", *Dir. informaz. e inf.*, 2010, 6, pp. 870 ss.

RICCIO, G.M.: *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 57 ss.

RINALDI, L.: "Le piattaforme tra diritto pubblico e diritto privato: libertà d'espressione, discorso politico e *social network* in alcuni casi recenti tra Italia e Stati Uniti", *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; SICCARDI, C.; VALLESCHI, P., 2021, 3, pp. 211 ss.

RODOTÀ, S: *Il mondo della rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma, Laterza, 2014.

SAMMARCO, P.: "Diffamazione *on-line* e nuovi criteri per la determinazione dell'importo risarcitorio", *Dir. Informaz. e inf.*, 2010, 2, pp. 263 ss. (nota a Trib. Trani, 5 giugno 2009).

SAMMARCO, P.: "Libertà di espressione, comunicazioni pubblicitarie e loro restrizioni nella giurisprudenza comunitaria", *Dir. informaz. e inf.*, 2009, 3, pp. 479 ss.

SICA S.; GIANNONE CODIGLIONE, G.: (a cura di), *Security and Hate Speech. Personal Safety and Data Security: Rights in The Age of Social Media*, Bologna, il Mulino, 2019.

SICA, S.: *Le responsabilità civili*, in Tosi E. (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 127 ss.

SICCARDI, C.: *La loi Avia. La legge francese contro l'odio on line (o quello che ne rimane)*, in D'AMICO, M.; SICCARDI, C.: (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech on line*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 171 ss.

SPATUZZI, A.: "*Hate speech* e tutela della persona. Tra incertezza del paradigma e declinabilità dei rimedi", *Dir. fam. pers.*, 2021, 2, pp. 888 ss.

STANZIONE, P.: "Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio", *www.garanteprivacy.it*, 13 luglio 2021.

STAZI, A.: "Multiformi approcci dei Paesi dell'Asia estremo-occidentale e dell'Oceania alla responsabilità degli intermediari *online*: una panoramica comparatistica da una prospettiva occidentale", *Dir. informaz. e inf.*, 2018, 2, pp. 233 ss.

STELLA, M.: "Disattivazione *ad nutum* del profilo *facebook*: quale spazio per la tutela cautelare ex art. 700", *Dir. internet*, 2020, 2, pp. 286 ss.

STELLA, M.: "Disattivazione dell'*account facebook* legittima, invero doverosa per il *provider*, se l'utente incita all'odio", *Dir. internet*, versione *online*, 28 febbraio 2020.

TERLIZZI, G.: "'Autonomia e controlli' e nuovi mezzi di comunicazione", *www.juscivile.it*, 2018, 2, pp. 249 ss.

TRIMARCHI, R.: "Contrastare l'hate speech: l'anonimato digitale e l'importanza delle piattaforme digitali per il professionista", *Not.*, 2021, 3, pp. 261 ss.

VALDITARA, C.: "Fake news: regolamentazione e rimedi", *Dir. informaz. e inf.*, 2021, 2, pp. 2 ss.

VENANZONI, A.: "Pluralismo politico e valore di spazio di dibattito pubblico della piattaforma social Facebook: la vicenda CasaPound (Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d'Impresa, ord. 12 dicembre 2019)", *Dir. internet*, 12 dicembre 2019.

VIGLIONE, F., "Riflessioni sui rimedi civilistici all'hate speech", *Riv. dir. civ.*, 2020, 4, pp. 775 ss.

VIGORITO, A.: "Piattaforme digitali e 'political speech': dal caso Facebook-CasaPound alla vicenda Twitter-Trump", *www.giustiziacivile.com*, 24 novembre 2020, pp. 1 ss.

VILLASCHI, P.: "Facebook come la RAI?: note a margine dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12.12.2019 sul caso CasaPound c. Facebook", *Oss. cost.*, 2020, 2, pp. 430 ss.

VISCO COMANDINI, V.: "Le fake news sui social network: un'analisi economica", *Riv. dir. media*, 2020, 2, pp. 430 ss.

VIZZONI, L.: "Recensioni non genuine su TripAdvisor: quali responsabilità?", *Resp. civ. e prev.*, 2018, 2, pp. 719 ss.

ZANON, N.: "Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'Autorità Pubblica della Verità?" (A margine di PITRUZZELLA, G.; POLLICINO, O.; QUINTARELLI, S.: *Parole e potere - Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017)", *Riv. dir. media*, 2018, 1, pp. 14 ss.

ZENO ZENCOVICH, V.: *Profili attivi e passivi della responsabilità dell'utente in Internet*, in PALAZZO A.; RUFFOLO U.: (a cura di), *La tutela del navigatore in Internet*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 195 ss.

ZICCARDI, G.: "Profilazione dell'individuo, big data e metadati: comprendere le tecnologie attuali per comprendere i contenuti d'odio online", *Quad. de La Rivista Gruppo di Pisa, Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, a cura di LO CALZO, A.; PACE, L.; SERGES, G.; ZICCARDI, C.; VILLASCHI, P., 2021, 3, pp. 56.

ZICCARDI, G.: "Internet e le espressioni d'odio: influenza della tecnologia e strategie di contrasto", *Cyberspazio e diritto*, 2015, 3, pp. 387 ss.